



# **1° Congresso delle Professioni Intellettuali del Piemonte**

## **TUTELA DELLA COLLETTIVITÀ**

**25 maggio 2007 ore 9,00**

**Auditorium Arsenale della Pace**

**Piazza Borgo Dora, 61 TORINO**

Moderatori:

**Bruno Vespa**

**Luca Ponzi**



# sommario

**Direttore Responsabile:**  
Sandro Gallo

**Direttore Editoriale:**  
Roberto Parisi

**Comitato di Redazione:**  
Marco Basso, Annino De Venezia,  
Amos Giardino, Antonello Greco,  
Aldo Novellini, Aldo Parisi, Sergio Scanavacca

Autorizz. Trib. Torino n. 4921  
dell'11.06.1996

**Hanno collaborato:**  
Stefano Comellini, Guido Ferri, Vito Montanaro,  
Paolo Revelli, Armando Zambrano

**Redazione e Amministrazione:**  
Corso Vinzaglio, 12 bis - 10121 Torino  
Tel. 011.5625500 - 011.5625448  
Fax 011.3716908  
E-mail redazione: redazione@colpito.it  
E-mail collegio: colpito@colpito.it  
sito web: <http://www.colpito.it>

**Orari Apertura Collegio:**  
ore 9.00 - 13.00 / 14.00 - 18.00  
da lunedì a giovedì  
ore 9.00 - 13.00  
venerdì

Stampa: Tip. Artale  
Videoimpaginazione: Elisa Tritto  
Via Reiss Romoli 261 - Torino  
Tel. 011 226.99.80 - Fax: 011 226.99.90  
e-mail: [info@artale.it](mailto:info@artale.it)

**Organo del Collegio dei Periti Industriali e  
dei Periti Industriali Laureati  
delle Province di Alessandria, Asti, Torino**



**In copertina:**  
Il manifesto del 1° Congresso  
delle Professioni Intellettuali del Piemonte.

Gli articoli e le note, firmati, e le foto pubblicate esprimono soltanto l'opinione dell'autore e non impegnano il Collegio, né la redazione del periodico.

<b>EDITORIALE</b>	Sicurezza...	Sandro Gallo	pag	3
<b>QUALITÀ</b>	Qualità in ambito industriale	Annino De Venezia	pag	4-5
<b>DAL NOSTRO CONSULENTE LEGALE</b>	La delega di funzioni del datore di lavoro	Stefano Comellini	pag	6-8
<b>APIT</b>	Informativa soci	Paolo Revelli	pag	9
<b>SICUREZZA</b>	Intervista al Ministro del lavoro Cesare Damiano	Aldo Novellini	pag	10-12
<b>DEONTOLOGIA PROFESSIONALE</b>	Norme di deontologia professionale dei Periti Industriali	CNPI	pag	I-VIII
<b>COMPETENZE PROFESSIONALI</b>	Ricostruzione causale e dinamica del sinistro - Accertamento ed estimo dei danni	Guido Ferri Armando Zambrano	pag	13-15
<b>COMMISSIONE TERMOTECNICA</b>	Stato della Certificazione energetica	Marco Basso	pag	16-18
<b>ITIS MAJORANA</b>	Inaugurato l'Auditorium dell'ITIS Majorana	Amos Giardino	pag	19
<b>NORME E LEGGI</b>	Elettrotecnica	Antonello Greco	pag	20-21
<b>FISCALITÀ</b>	Deduzioni ridotte per i mezzi di trasporto utilizzati dai professionisti	Vito Montanaro	pag	22-23
<b>PROFESSIONI</b>	1° Congresso delle Professioni Intellettuali del Piemonte	Amos Giardino	pag	24

## CONSIGLIO DIRETTIVO PER IL QUADRIENNIO 2006 - 2010

Consiglieri			Collegio dei Probiviri:
<b>Presidente</b> Sandro Gallo	Oscar F. Barbieri	Paolo Giacone	Vittorio Buffo
<b>Segretario</b> Amos Giardino	Marco Basso	Mauro Le Noci	Alberto Castellazzo
<b>Tesoriere</b> Aldo Parisi	Stefano Bistagnino	Pasquale Mihalich	Franco Cerrato
	Giancarlo Boesso	Marco Palandella	Vito Montanaro
	Luciano Ceste	Roberto Parisi	Marcello Rabino
	Annino De Venezia	Franco Pautasso	Adriano Pugno

### COMMISSIONI SPECIALISTICHE

COMMISSIONE	COORDINATORE	ORARIO
<b>Elettrotecnica</b>	Marco Palandella	3° martedì ore 18.00
<b>Termotecnica</b>	Marco Basso	1° martedì ore 18.30
<b>Igiene sicurezza prevenzione incendi</b>	Giancarlo Boesso	3° lunedì ore 18.00
<b>Chimica</b>	Mauro Le Noci	3° lunedì ore 18.00
<b>Scuola</b>	Mauro Le Noci	Su convocazione
<b>Elettronica e automazione</b>	Amos Giardino	2° giovedì ore 18.00
<b>Pari Opportunità</b>	Arianna Grande	Su convocazione
<b>Dipendenti pubblici</b>	Paolo Giacone	Su convocazione
<b>Commissione amministratori stabili - edilizia</b>	Giancarlo Boesso	3° lunedì ore 18.00

#### DELEGAZIONI:

ALESSANDRIA	STEFANO BISTAGNINO MARCO PALANDELLA
ASTI	LUCIANO CESTE

#### ISPESL

ASTI	LUCIANO CESTE
ALESSANDRIA	STEFANO BISTAGNINO
TORINO	MARCO BASSO GIANCARLO BOESSO PAOLO GIACONE

#### VIGILI DEL FUOCO

ASTI	LUCIANO CESTE
ALESSANDRIA	MARCO PALANDELLA
TORINO	PASQUALE MIHALICH

#### ISPETTORATO REGIONALE PIEMONTE VVF

PASQUALE MIHALICH

#### A.S.L.

ALESSANDRIA	MARCO PALANDELLA
ASTI	LUCIANO CESTE
TORINO	OSCAR F. BARBIERI PAOLO GIACONE

#### C.C.I.A.A. (CAMERA DI COMMERCIO)

TORINO	MARCO BASSO ITALO BERTANA GIANCARLO BOESSO
ASTI	LUCIANO CESTE
ALESSANDRIA	STEFANO BISTAGNINO

#### C.U.P. (COMITATO UNITARIO PER LE LIBERE PROFESSIONI)

CONSULTA TORINO	AMOS GIARDINO
ALESSANDRIA	MARCO PALANDELLA
ASTI	LUCIANO CESTE

#### COMMISSIONE REVISIONE PARCELLE

PAOLO GIACONE  
FRANCO PAUTASSO  
PASQUALE MIHALICH  
ALDO PARISI

#### A.P.I.T. (ASSOCIAZIONE PERITI INDUSTRIALI TORINO)

GIANCARLO BOESSO

#### CTI (COMITATO TERMOTECNICO ITALIANO)

MARCO BASSO

#### CEI (COMITATO ELETTROTECNICO ITALIANO)

ITALO BERTANA

#### IRPAIES (ALBO DELLE IMPRESE INSTALLATRICI QUALIFICATE NELL'ESECUZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI)

ALESSANDRIA	ANTONIETTA MAIOLINO
TORINO	SANDRO GALLO
ASTI	PIETRO COSTA
IVREA	PAOLO GIACONE

#### PROMOZIONE E ORGANIZZAZIONE

##### CORSI SEMINARI CONVEGNI E MANIFESTAZIONI

GIANCARLO BOESSO  
PAOLO GIACONE  
MARCO BASSO  
ROBERTO PARISI

#### C.T.U. (CONSULENTI TECNICI D'UFFICIO DEL TRIBUNALE)

TORINO	OSCAR F. BARBIERI
ALESSANDRIA	STEFANO BISTAGNINO
ASTI	LUCIANO CESTE

## SICUREZZA...

**N**elle pagine che seguono è pubblicata un'intervista al Ministro del Lavoro, Cesare Damiano, relativa al problema della sicurezza negli ambienti di lavoro, nella quale sono messi in risalto numeri drammatici di infortuni mortali, di lavoratori irregolari, di carenze o di mancata informazione ai lavoratori sui rischi connessi sia alle mansioni da svolgere sia a quelli potenziali derivanti dall'ambiente in cui si lavora.

Si percepisce che all'interno delle aziende non solo manca l'informazione ma anche la formazione che insegna ad individuare, capire, affrontare e gestire il rischio in sicurezza. Si avverte, soprattutto, in molte aziende e cantieri la superficialità e l'incompetenza di chi dovrebbe affrontare il tema della sicurezza, di chi non ha ancora capito la differenza tra informazione e formazione, di chi pensa che la sicurezza sia solo un costo e che gli infortuni siano fatalità. Ad un costo risparmiato sulla sicurezza si contrappone, ribadito dal Ministro, quello sociale derivante degli infortuni, purtroppo anche mortali.

Il Ministro pensa che sia indispensabile restituire centralità ai temi del lavoro, noi siamo convinti che si debba restituire al lavoro i dovuti standard di sicurezza e che ciò debba essere valutato, progettato, attuato, monitorato e periodicamente verificato da tecnici professionisti esterni all'azienda o al cantiere, senza vincoli di lavoro subalterno, liberi da condizionamenti ed autonomi nelle scelte più idonee a garanzia dell'incolumità dei lavoratori.

La proposta del Ministro che la RAI dedichi un canale digitale terrestre alle tematiche della sicurezza è sicuramente un'iniziativa lodevole, ma non si può pretendere che i cittadini passino il loro tempo davanti al televisore per acculturarsi in tema di sicurezza anziché, dopo una giornata di lavoro, godersi il film, la partita o la telenovela.

I periti industriali sono da sempre attenti alle problematiche della sicurezza, forse il Ministro non sa che il CNPI, dal 2004, ha promosso in collaborazione con il CENSIS l'elaborazione di un rapporto annuale sulla sicurezza che analizza lo stato di fatto, gli infortuni, l'efficacia della legislazione vigente e le proposte per i correttivi. Quest'anno il rapporto, che aveva per titolo "Guardare avanti: l'impegno

dei periti industriali per la sicurezza del lavoro", è stato presentato il 9 marzo u.s. a Roma, nell'Aula della Biblioteca presso la sede del CNEL.

Il Ministro sta assumendo nuovi ispettori, ma non basta la vigilanza sanzionatoria, occorre trasmettere la cultura sul campo a contatto con i lavoratori, non alla tv, occorre incentivare la diffusione del senso della sicurezza in modo tangibile, con sovvenzioni a fondo perduto a favore delle aziende, non basta una riduzione del premio INAIL per quelle imprese artigiane dove avvengono pochi infortuni. Occorre un professionista di provata esperienza maturata non solo a livello personale, ma sancita anche dalla lunga tradizione della categoria di appartenenza: sui temi della sicurezza non si improvvisa, non si nasce dall'oggi al domani a semplice richiesta perché il mercato offre questa opportunità di business.

Il Ministro vuole introdurre la certificazione della sicurezza (marchio di sicurezza) attestata dagli Enti locali e dalle Camere di Commercio. Dove troveranno gli Enti locali i fondi ed i tecnici per svolgere anche questi incarichi se già sono sotto organico? E le CCIAA? Creeranno al loro interno un settore tecnico? Sarebbe più semplice, economico ed affidabile utilizzare chi già c'è, chi sa affrontare e riconoscere ogni giorno i problemi sul campo, chi sa trovare la soluzione adeguata alla circostanza, chi, come i periti industriali, nonostante abbiano alle spalle una inconfutabile competenza dimostrata in quasi ottant'anni di successi professionali, hanno ancora gli stimoli per accrescere il loro sapere, per aggiornarsi sulle tecnologie innovative, in modo serio e codificato, ad esempio, nel rispetto del Regolamento della Formazione Continua emanato dal CNPI e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

A questo punto, viste le esigenze espresse dal Ministro Damiano, vista la presenza di figure professionali in grado di soddisfarle, ci si chiede perché Mastella-Bersani, nel loro d.d.l. di riforma delle professioni, si affannino tanto a volere cancellare tali figure professionali, come i periti industriali, soppiantandole con un qualunque neoiscritto ad una qualunque associazione, dopo un semplice corso di qualche decina di ore di aggiornamento o di riqualificazione professionale.

## INTRODUZIONE

Mi si conceda di ritornare sull'argomento "qualità".

Me lo si conceda... perché ho potuto, nel corso dei recenti mesi, confrontare le diverse opinioni ed esperienze di persone fra cui colleghi, tecnici e consulenti.

Fra tutti mi hanno colpito le lezioni, a cui ho assistito, del Professor F. Galetto del Politecnico di Torino.

## LA QUALITÀ NELLE AZIENDE ITALIANE

Ho accennato nell'introduzione alle diverse opinioni di persone che operano nell'ambito della qualità.

Bene, nel precedente articolo, pubblicato su "Il Perito Informa" edito a marzo 2006, ho detto che la norma internazionale ISO 9001:2000 è sostanzialmente una "buona norma" per poter avviare la gestione del proprio sistema qualità (per inciso ne esistono altre, fra cui la ISO TS 16949:2002, dedicata al settore auto).

In effetti la norma citata ad una più attenta analisi, come suggerisce il prof. F. Galetto, ha delle carenze non trascurabili. Fra queste la più importante è certamente la mancanza di enfasi sugli aspetti di prevenzione.

Il professor F. Galetto mette al centro della **qualità** la *prevenzione*, e a ragion veduta.

La qualità di un prodotto/servizio non può prescindere, per la sua realizzazione, dall'analisi dei processi e di prevenzione dei guasti, a partire già dalla progettazione.

Non mi dilungo, per non entrare in dettagli tecnici che presentano una certa difficoltà, ma mi limito a suggerire che occorrono delle competenze tecnico/scientifiche, soprattutto di statistica, per poter pianificare (qui inizia la prevenzione) con giusto metodo tutto il percorso produttivo: dalla

scelta dei materiali (e perciò dei fornitori), all'imballaggio e alla spedizione del prodotto finito.

Per la mia esperienza, accumulata in oltre venti anni di lavoro, non posso che invitare coloro che si accingono ad affrontare la "qualità" in modo serio e consapevole a prendere in mano gli strumenti *idonei e necessari* per poter, con una certa fiducia, decidere come organizzare il proprio lavoro o la propria azienda.

Ne cito alcuni:

- I piani di campionamento;
- FMECA (*Failure Mode and Effective Critic Analysis*);
- Le carte di controllo (x-R; x-s);
- L'ANOVA (*ANALYSIS OF VARIANCE*);
- Il DOE (*Design Of Experiment*).

È fuori di dubbio che la conoscenza di questi argomenti consenta una *manageriale* gestione della qualità.

Mi piace ricordare in queste pagine una efficace equivalenza sostenuta dal prof. F. Galetto:

**Qualità = Cultura**

L'equivalenza si commenta facilmente. **Laddove manca una cultura scientifica, non può esservi qualità.**

Una **definizione di qualità**, a complemento di quelle già riportate nell'articolo precedente, è la seguente:

- insieme delle caratteristiche di un sistema (prodotto/servizio) atte a soddisfare le **esigenze del Cliente, dell'Utilizzatore e della Società.**

Sulla definizione invito ad una riflessione.

Il nostro Paese e le sue aziende si trovano oggi a competere in un contesto che non è quello degli anni della svalutazione della Lira.

Oggi vincono coloro che, nella terza guerra

mondiale, (economica si intende! Cito il prof. F. Galetto), non si accontentano soltanto di lavorare con sistemi e regole apparentemente efficaci ed efficienti, ma sono disposti a mettere in dubbio quotidianamente i risultati che credono di aver raggiunto. Provo a spiegarmi: oggi, più che in passato, **vincono i prodotti affidabili**, ovvero quelli che mantengono le aspettative attese:

- funzionare correttamente;
- per un periodo di tempo determinato;
- in condizioni ambientali ed operative stabilite.

Il nostro Paese, mi permetto di affermare, limitandomi alle mie esperienze/competenze e di quanto visto nei vari stabilimenti in Europa e in Asia dei vari gruppi industriali dei settori auto e dell'elettronica, è ancora molto lontano dal conseguire quegli standard di eccellenza che si vorrebbe, in alcuni casi, mascherare con l'abito bello. È fondamentale che, oltre all'apparenza, i prodotti/servizi siano realmente in linea con le attese. Il cliente cambia facilmente la sua *fidelity*, se non riscontra che il denaro speso gli ha dato in cambio un prodotto/servizio all'altezza delle aspettative. Aspettative in cui non rientrano i miracoli, ma neppure le fregature! (si rilegga la definizione riportata sull'affidabilità).

Una accettabile osservazione potrebbe essere che, nonostante gli sforzi, se il costo del lavoro è minore in Cindia (felice *liaison* fra Cina ed India di un noto libro di F. Rampini) non vale neppure la pena di "lavorare oltre" in Italia per accontentare i clienti finali che vorrebbero (o sono costretti, aggiungo) spendere sempre meno, o giungere a fine anno con margini risicati perché i costi di gestione sono troppo elevati.

Sono parzialmente d'accordo, ma credo che se venissero applicati i metodi corretti per fare qualità, e a questi si aggiungesse lo *Stile Italiano* (tanto amato ed invidiato, anche da coloro che non vogliono riconoscerlo!) l'Italia potrebbe senza dubbio vedere rientrare capitali dall'estero tornando ad essere un Paese in cui si ricomincia a produrre con la consapevolezza di aver raggiunto il "cuore e la tasca" del potenziale cliente. Qualità vuol dire

risparmiare "vagoni di euro", se applicata con i metodi corretti. Si pensi ad un progetto: se nasce con cura e attenzione (qualità a 360°!) vi saranno pochi "intoppi" nel corso della sua produzione, e si potranno ottenere anche delle significative efficienze. Ma se il progetto nasce e si poggia su basi non corrette (scientificamente) il rischio di avere problemi, fin dalle preserie, diventa elevato con la conseguente perdita di efficienza e di denaro e...del cliente!

La norma ISO 9001:2000 è un "modello concettuale" che consente di organizzare le idee, ma non è la panacea di tutti i mali. Per questi vi sono gli strumenti scientifici (alcuni li ho già citati) che devono essere applicati con piglio scientifico e razionale.

Oltre ad aver perso la Chimica e l'Elettronica, (due fra i più grandi comparti industriali, si ricordino Natta ed Olivetti che hanno dato molto al nostro Paese), come cittadino italiano auspico di non perdere altro. Occorre ridare linfa alle aziende manifatturiere. La linfa è rappresentata dalla conoscenza. Essa implica sforzi, sacrifici e studi continui, ed il coraggio di ammettere gli errori nell'uso di tecniche e sistemi non idonei a garantire la qualità dei prodotti/servizi.

È superfluo aggiungere (lo faccio perché vi è ancora qualche rigo disponibile...) che mettere in pratica i giusti sistemi, e raggiungere significative efficienze, è un percorso che deve essere parallelo a quello altrettanto importante che tutti i governi devono sviluppare:

- miglioramento dei trasporti;
- riduzione delle tasse;
- politica energetica (rivalutazione del nucleare, acquisto di energia a basso costo presso paesi emergenti dell'Est, sviluppo di sistemi ecologici, ma competitivi- si ricorda che l'idrogeno è soltanto un vettore e non una fonte energetica, ecc.);

*Per scambi di opinione/suggerimenti/consigli sull'argomento, prego gli interessati di inviare la posta ai seguenti indirizzi:*

[a.devenezia@virgilio.it](mailto:a.devenezia@virgilio.it); [anninode@yahoo.it](mailto:anninode@yahoo.it)

# LA DELEGA DI FUNZIONI DEL DATORE DI LAVORO

Avv. Stefano Comellini - [www.avvocatocomellini.it](http://www.avvocatocomellini.it)

**L**a delega di funzioni dei compiti antinfortunistici si colloca nella delicata materia della normativa di sicurezza nell'attività di impresa.

Il settore, fondato sulla disciplina introdotta dai risalenti D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, e D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 e sulla norma di chiusura rappresentata dall'art. 2087 c.c., (*l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro*) ha trovato una più compiuta razionalizzazione con il D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242 (e successive integrazioni), con il quale si è tentato di regolamentare la rilevante materia della sicurezza sul luogo di lavoro, a tutt'oggi oggetto di proposte di modifiche ed integrazioni.

Per raggiungere il fine della sicurezza, sono stati introdotti numerosi obblighi a carico del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti nonché, in taluni casi, in capo ai lavoratori stessi.

Più in particolare, in tema di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, il D.Lgs. 626/1994, emanato in attuazione di varie direttive comunitarie, integra e coordina la complessa normativa, in materia, dei citati decreti presidenziali, di portata generale, 547/1955 (*norme per la prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro*) e 303/1956 (*norme generali per l'igiene del lavoro*).

Sul punto la Corte di Cassazione (Sezione 3<sup>a</sup>, sentenza 02/03/2001 n. 904) ha affermato che il decreto n. 626 del 1994, come modificato dal D.Lgs. n. 242 del 1996, se, da un lato, non abroga espressamente le singole prescrizioni previgenti, dall'altra, introduce categorie e istituti generali che sostituiscono, modificano e accrescono quelli definiti, appunto, dai precedenti decreti sopra citati, precisando, per quel che qui inte-

ressa, la nozione di datore di lavoro.

Ne deriva che *“per le violazioni delle norme di sicurezza e d'igiene stabilite nei decreti n. 547 del 1955 e n. 303 del 1956 si deve fare riferimento alla nozione di datore di lavoro definita dal D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 2, lett. b), nonché al contenuto degli obblighi preventivi che lo stesso decreto stabilisce per i singoli soggetti obbligati”*.

Il datore di lavoro è, pertanto, ai sensi dell'art. 4 del DPR 547/1955, il primo e principale destinatario degli obblighi di assicurazione, osservanza e sorveglianza delle misure e dei presidi di prevenzione antinfortunistica contemplate in quel disposto normativo e negli altri che a quello – come si è visto - fanno riferimento, così da farvi rientrare, tra gli altri, quello, primario ed ineludibile, di fornire al lavoratore macchine ed attrezzature in regola con le prescrizioni antinfortunistiche.

Tale precipuo obbligo del datore di lavoro può essere ad altri delegato, ovvero trasferito, con conseguente subentro del delegato nella posizione di garanzia che, *ab initio*, è posta in capo a quello.

La novella del 1996, infatti, introducendo nel Decreto 626/1994 l'art. 1, comma 4-ter, ha indicato specificamente gli adempimenti non delegabili dal datore di lavoro, riconoscendo, e *a contrario*, la trasmissibilità dei residui oneri in capo al medesimo.

Si rilevi che l'obbligo di adottare le misure idonee e necessarie alla tutela dell'integrità fisica dei lavoratori, qualora si tratti di società di persone e non risulti l'espressa delega a persona di



Avv. Stefano Comellini

particolare competenza nel settore della sicurezza, incombe su ciascuno dei soci (cfr. Cass., Sez. 4<sup>a</sup>, 22.4.2004, n. 18683, Giudice; 5.9.1997, n. 8195, Bombardieri).

La stessa Suprema Corte, inoltre, non ha mancato di affermare che, nell'individuazione delle responsabilità penali, è necessario avere riguardo al "dato sostanziale e funzionale" ed agli "effettivi poteri legati allo svolgimento concreto delle attività" (vedi Cass.: Sez. 4<sup>^</sup>, 24.6.2000, n. 7402, Mantero; Sez. 4<sup>^</sup>, 3.3.1998, Brambilla; Sez. 3<sup>^</sup>; 26.2.1998, Caron).

Poiché, con il sistema della delega, interviene la dismissal da parte del datore di lavoro - specifico e principale destinatario della norma, ancorché non esclusivo - di obblighi assegnatigli dalla legge ed il loro contestuale trasferimento ad altri, il relativo atto di delega deve rivestire ben precise caratteristiche che l'evoluzione normativa e giurisprudenziale ha progressivamente evidenziato.

**1** *In primis*, la delega deve essere contenuta in un atto formale nel quale siano precisati chiaramente e compiutamente le attribuzioni del soggetto delegato. L'opinione prevalente è che si tratti di atto, a forma libera ma di data certa, che non richiede alcuna formula sacramentale per la propria validità. Per una corrente giurisprudenziale minoritaria è necessaria la forma dell'atto pubblico; secondo un'interpretazione meno rigorosa è sufficiente una scrittura privata, mentre in rari casi è stata riconosciuta la validità di una "delega di fatto", priva di riscontro documentale.

Peraltro, nel settore pubblico, la delega di funzioni può avere efficacia liberatoria solo se rilasciata in forma scritta, giacché nel diritto amministrativo vige l'esigenza di una formalizzazione dei rapporti amministrativi al fine di divulgare all'esterno la posizione assunta all'interno della struttura (cfr. Cass. pen., Sez. VI, 07/10/2004, n. 39268, Beltrami).

**2** La delega deve essere puntuale ed esplicita, senza che siano trattenuti in capo al delegante poteri residuali di tipo discrezionale, e deve esserne provata l'accettazione;

**3** La Corte di Cassazione aveva inizialmente affermato che tra i presupposti di validità del trasferimento di funzioni vi dovesse essere quello, di natura oggettiva, relativo alle notevoli dimensioni dell'impresa, tali da giustificare la necessità di decentrare compiti e responsabilità.



In sostanza, la complessità dell'attività produttiva, dei macchinari utilizzati e delle procedure di lavorazione avrebbero dovuto richiedere un'adeguata specializzazione funzionale. Parimenti la dimensione dell'azienda avrebbe dovuto presupporre un'adeguata autonomia e specializzazione funzionale in ambito di sicurezza. Questo affinché la delega non risultasse artificiosa o fraudolenta, bensì giustificata dalla impossibile supervisione da parte del titolare di tutti gli aspetti organizzativi dell'impresa.

La stessa Suprema Corte, successivamente, ha, peraltro, ammesso la possibilità di delega anche a fronte di minori dimensioni dell'impresa, svincolando la valutazione di necessità oggettiva dal dato puramente quantitativo e ricollegandola, invece, a caratteristiche qualitative dell'organizzazione aziendale.

Ancora sul punto, una condivisibile dottrina ha evidenziato l'irragionevolezza del requisito in precedenza richiesto, facendo richiamo agli innumerevoli adempimenti tecnici ed amministrativi connessi alla direzione delle imprese moderne, identici quale che sia la dimensione dell'impresa.

In sostanza, anche nelle aziende di dimensioni modeste può accadere che l'imprenditore individuale (o gli amministratori, se si tratta di società) non siano in grado o non ritengano opportuno svolgere personalmente tutti gli adempimenti loro imposti dalla legge.

**4** Il soggetto delegato deve essere dotato di specifiche cognizioni tecniche, professio-

nali e giuridiche idonee all'assolvimento dell'incarico; ciò implica da parte del datore di lavoro il dovere di formare professionalmente il delegato o di verificarne la qualifica mediante l'esame delle precedenti esperienze.

L'obbligo formativo può essere assolto, nelle grandi realtà industriali, mediante l'organizzazione di seminari e stages *ad hoc*.

Si tratta sovente di competenze tecniche estranee al *management* che, in virtù della delega, assolve, con la giusta diligenza, l'onere di porre un soggetto idoneo a tutela di situazioni d'impresa non direttamente gestibili.


**5** Affinché si possa parlare di esclusiva responsabilità (penale) del soggetto delegato, è necessario che questi agisca con la massima autonomia, collocandosi in una posizione gerarchicamente superiore rispetto ai dipendenti alla cui sicurezza è demandato.

Il concetto di autonomia comprende anche la disponibilità, da parte del delegato, dei mezzi finanziari necessari per l'espletamento dei poteri attribuitigli. Sarà essenziale, pertanto, fissare un tetto annuo di spesa che potrà essere utilizzato dal responsabile. Oltre tale soglia si renderà necessaria una deliberazione dell'organo di amministrazione della società.

**6** Strettamente collegato al concetto di autonomia è anche il complesso di poteri ispettivi assicurati al delegato: questi dovrà essere autorizzato ad accedere a tutti i luoghi di lavoro, in qualsiasi momento, sia durante il corso delle lavorazioni sia nei momenti di pausa. Inoltre, dovrà essergli garantita la possibilità di colloquio con tutti i dipendenti, con i lavoratori e gli estranei che si trovino, per qualsiasi motivo, all'interno delle aree lavorative. Infine, dovrà avere libero accesso a tutta la documentazione aziendale inerente a scelte operative o strategiche in materia di sicurezza.

**7** Sotto il profilo consultivo, al delegato spetterà fornire pareri vincolanti nella scelta delle attrezzature, nella collocazione e dislocazione dei macchinari e nell'individuazione dei mezzi di protezione.

Non ne potrà, peraltro, conseguire la totale estraniamento dell'organo delegante, comunque obbligato ad effettuare verifiche periodiche al fine di valutare il puntuale adempimento dei poteri attribuiti.



**8** Infine, posto che tale mansione non debba essere apparente ma esplicita in un'attività lavorativa concreta, continuata e vigile, risulta necessario che sia corrisposta al soggetto esterno delegato un'adeguata retribuzione. Parimenti, qualora si tratti di dipendente della struttura, questi dovrà ricevere un apposito corrispettivo per le funzioni assunte.

Ai fini dell'accertamento della responsabilità penale, il datore di lavoro non può dirsi esente da responsabilità per delega di funzioni ad altro soggetto, per il solo fatto che egli abbia provveduto a designare il responsabile del servizio prevenzione e protezione. Quest'ultima è, infatti, figura obbligatoriamente prescritta dall'art. 8 del D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626 per l'osservanza di quanto previsto dal successivo articolo 9, ma non confondibile con quella, del tutto facoltativa ed eventuale, del dirigente delegato all'osservanza delle norme antinfortunistiche ed alla sicurezza dei lavoratori.

Inoltre, in tema di individuazione delle responsabilità penali all'interno delle strutture complesse, sempre ai fini dell'operatività della delega di funzioni, occorre distinguere tra difetti strutturali, da un lato, e carenze inerenti all'ordinario buon funzionamento della struttura aziendale, dall'altro, atteso che in relazione alle prime permane la responsabilità dei vertici aziendali, mentre per le seconde occorre distinguere fra quelle di carattere occasionale, per le quali non può sussistere una riferibilità al soggetto apicale, e quelle permanenti, per le quali, ai fini della ascrivibilità al datore di lavoro, si richiede la prova della conoscenza delle stesse da parte degli organi di vertice.



**Associazione Periti Industriali  
e Periti Industriali Laureati  
di Alessandria / Asti / Torino**



Associazione  
Periti  
Industriali  
Torino

**Riceviamo e pubblichiamo .....**

**1907 – 2007 Cento anni di Croce Verde.  
(di Maurizio Mantovani, consigliere APIT)**

La Croce Verde Torino festeggia cento anni al servizio della città. Le manifestazioni in occasione dell'Anniversario culmineranno nel mese di giugno.

Oggi la Croce Verde garantisce la disponibilità di soccorso urgente per il sistema 118 e mezzi per i servizi di istituto richiesti da ospedali e privati. Inoltre opera nell'ambito della Protezione Civile, oltre a partecipare attivamente in occasione di grandi e piccole manifestazioni.

I mille volontari, suddivisi in squadre, operano 365 giorni all'anno durante le ore notturne e durante i festivi, mentre nei giorni feriali vengono affiancati dal personale dipendente.

La presenza della Croce Verde non si limita alla sola città di Torino, esistono infatti le sezioni di Venaria, Borgaro – Caselle, Alpignano, Ciriè e San Mauro.

L'Avvocato Paolo Emilio Ferreri festeggia il trentennale di presidenza ed assieme al vicepresidente Dr. Vassili Bonucci ed al Consiglio direttivo, coordina le attività dell'ente.

I volontari sono sempre bene accetti. Per informazioni o chiarimenti l'indirizzo della Croce Verde è via Dorè 4, telefono 011549000.



Nella foto il vicepresidente Dott. Bonucci con il Consigliere APIT Mantovani Maurizio

**NOTE di Segreteria.**

A tutti i Soci che hanno rinnovato l'Associazione per il 2007 viene consegnata la tessera associativa.

Ricordo che potete ricevere informative aggiuntive comunicando la propria e-mail.

Il Segretario Paolo Revelli

**Corso Vinzaglio 12/bis - 10121 Torino - tel. 0115625448 fax 011533123 <http://www.apit-to.net/> - [info@apit-to.net](mailto:info@apit-to.net)**

# INTERVISTA AL MINISTRO DEL LAVORO, CESARE DAMIANO

di Aldo Novellini



Aldo Novellini

**I**nfortuni, precarietà e lavoro sommerso rappresentano nel nostro Paese un drammatico intreccio, nel quale spesso si combinano immigrazione clandestina e fenomeni di intollerabile sfruttamento

delle persone. Anche il Presidente della Repubblica nel messaggio di Capodanno, ha posto l'accento sulla drammatica questione, che finisce per incidere sulla dignità dei lavoratori e sulla centralità della persona nel processo produttivo. Abbiamo interpellato il ministro del Lavoro, Cesare Damiano proprio per capire come intende muoversi il governo dinanzi a quella che va considerata una vera e propria emergenza.

**Ministro, un milione di infortuni all'anno di cui oltre mille mortali. Cifre allarmanti che non decrescono mai.**

**Dobbiamo considerarle ineluttabili?**

**A**bbiamo il dovere di non considerarle tali, perché attestano il permanere di una situazione allarmante. Si tratta di mettere in campo idonee politiche di prevenzione, nella consapevolezza che gli investimenti in sicurezza, oltre ad evitare inutili tragedie e lutti alle famiglie, possono anche produrre un grande risparmio, considerato che il peso economico delle morti sul lavoro equivale a circa 3 punti di PIL. Penso sia indispensabile restituire centralità ai temi del lavoro, a pre-

scindere dal pur doveroso clamore mediatico che puntualmente si leva in occasione del verificarsi di fatti particolarmente gravi. Per questo ho proposto che la Rai dedichi un canale digitale terrestre alle tematiche attinenti alla sicurezza del lavoro. Uno spazio di sistematica informazione come costante punto di riferimento per il cittadino ed il lavoratore.

**Qual'è lo stato della sicurezza del lavoro in Italia?**

**L**a situazione è sicuramente critica. Non va dimenticato che in Italia, secondo recenti statistiche, esistono da 3 a 4 milioni di lavoratori in nero, che a volte sono extracomunitari clandestini: esiste un nesso certo tra infortuni e lavoro nero. Il rischio si concentra laddove vengono meno tutte le tutele che la legge prevede per i lavoratori, ivi comprese quelle relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro. Ad esempio, nei cantieri edili, risulta che ben il 12% degli infortuni mortali avviene il primo giorno di lavoro: ciò, evidentemente, lascia intuire che la regolarizzazione postuma è assai frequente.

**Come si sta muovendo il Governo?**

**C**on il cosiddetto "pacchetto sicurezza", inserito nella legge di conversione del decreto Bersani, siamo intervenuti con misure urgenti nel settore edile, tra le quali la possibilità per l'ispettore di sospendere il cantiere ove riscontri un numero di lavoratori irregolari pari al 20% degli occupati, l'obbligo per il datore di lavoro di dotare i lavorato-

ri di cartellino identificativo munito di foto, l'obbligo di comunicare l'assunzione ai competenti uffici entro il giorno precedente all'instaurazione del relativo rapporto di lavoro. La norma ha già sortito effetti positivi e, nei primi due mesi di applicazione, ha determinato la sospensione di 227 cantieri, 79 dei quali sono stati riaperti, dopo la regolarizzazione dei lavoratori ed il pagamento delle dovute sanzioni. Il saldo occupazionale del comparto edile è cresciuto del 53% rispetto all'anno precedente, mentre l'Inps segnala un aumento del 4% dei contributi di settore.

### ***Quale ruolo gioca la precarietà del mercato del lavoro?***

**L**a precarietà lavorativa, che nel corso della passata legislatura ha avuto forte espansione, associata alla mancanza di un'adeguata protezione sociale espone il lavoratore che abbia perso l'occupazione ad accettare anche un impiego irregolare in cui non beneficia di alcuna tutela. La strada da percorrere consiste da un lato nell'abbattere la convenienza per l'impresa a fare uso delle forme di lavoro flessibile al mero fine di sostenere costi minori e, dall'altro, nell'aggiornare il sistema di ammortizzatori sociali per renderlo idoneo ad accompagnare il lavoratore nella fase di passaggio da un'occupazione alla successiva. Tali temi saranno affrontati in un apposito tavolo sul mercato del lavoro, che sarà avviato a gennaio e vedrà impegnati Governo e parti sociali al fine di giungere a scelte condivise in materia.

### ***Le nostre norme prevenzionistiche sono allineate agli standard europei. I controlli sono però carenti. Cosa pensa di fare?***

**I**n Finanziaria è previsto un potenziamento del personale ispettivo del Ministero

del Lavoro, ampliando di 60 unità, il Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro, e assumendo 100 nuovi ispettori. Sto inoltre cercando di aumentare la quota di ispettori impegnati sul territorio dall'attuale 40 al 60 %



*Cesare Damiano*

dell'organico. Non va poi tralasciato il disegno di legge che inasprisce le sanzioni per lo sfruttamento dei lavoratori stranieri irregolarmente presenti in Italia definendo in maniera più precisa il reato di grave sfruttamento di manodopera. Non solo stiamo potenziando i controlli ma ne stiamo anche affinando la logica, effettuandoli anche in orari o giorni inconsueti e normalmente considerati meno a rischio da chi viola la legge, come il sabato o la domenica.

### ***La vigilanza è ripartita tra Asl, Ispettorato al Lavoro e VV.F. Non servirebbe un'autorità unica cui devolvere l'intera materia?***

**I**l problema della frammentazione della vigilanza è reale e va superato attraverso un miglior coordinamento degli organi ispettivi dislocati presso le varie istituzioni. In particolare, auspicherei proficue sinergie tra gli ispettori del Lavoro e il numerosissimo personale ispettivo che, tramite le Asl fa capo al Ministero della Salute. Non a caso nella stesura del Testo Unico sulla salute e sicurezza del lavoro abbiamo coinvolto tale dicastero. Mi pare comunque meglio puntare su una più accorta integrazione tra gli enti esistenti piuttosto che crearne ulteriori.

### *Un fisco che premia le aziende che investono in sicurezza. Che ne pensa?*

**S**ono senz'altro favorevole ad una riduzione del premio Inail per le imprese virtuose nelle quali, oltre a venir rispettate le norme sulla sicurezza, si riscontri una limitata incidenza degli infortuni. Un primo intervento è previsto già nella Finanziaria, con una riduzione dell'assicurazione infortuni e malattie professionali per le aziende artigiane.

### *Lei ha parlato di imprese certificate in materia di sicurezza. Può spiegarsi meglio?*

**R**itengo che, in quei settori produttivi caratterizzati da un elevato rischio di infortuni o dallo svolgimento di attività che comportino l'esposizione a sostanze nocive per la salute, occorra introdurre una certificazione che comprovi l'adozione degli adeguati strumenti di prevenzione, ovvero una sorta di marchio di sicurezza attestato dagli Enti locali e dalle Camere di commercio.

### *È stato esteso il Durc a tutte le imprese. Come funziona il meccanismo?*

**I**l Documento unico di regolarità contributiva, originariamente introdotto dalla legge 266/02 sugli appalti pubblici, certifica la regolarità dell'impresa edile rispetto alla contribuzione Inps, Inail e Cassa edile, costituendo un requisito indispensabile sia per accedere agli appalti pubblici sia per eseguire lavori privati soggetti alla Dichiarazione inizio attività. Ora che la Finanziaria ne estende l'applicazione a tutti i settori produttivi, saranno necessari alcuni provvedimenti attuativi per adattare la norma alle diverse fattispecie. Il Durc garantirà la regolarità dei versamenti previdenziali di tutte le imprese rappresentando il requisito

indispensabile per godere delle sovvenzioni comunitarie e dei benefici previsti dalla normativa nazionale. In tal modo fornirà un ulteriore stimolo all'emersione.

### *La frammentata catena di subappalti è spesso causa di deresponsabilizzazione. Come intervenire?*

**S**i tratta di un problema molto serio, che è urgente affrontare in modo sistematico. A tal fine, insieme al ministro delle Infrastrutture, Antonio Di Pietro, sto già lavorando a una revisione delle norme sugli appalti, a cominciare da quelli pubblici, con particolare riferimento alle clausole da apporre ai contratti al massimo ribasso che, onde scongiurare una limitazione delle tutele dei lavoratori, dovranno fare riferimento agli standard di sicurezza ed ai livelli retributivi dei contratti nazionali di lavoro.

### *Diritti e sicurezza nel mondo del lavoro sono tra le priorità del Governo. Quando i primi risultati di questo impegno?*

**P**referisco continuare ad impegnarmi intensamente per il miglioramento della situazione, cosa che ho cominciato a fare sin dal momento del mio insediamento, piuttosto che azzardare pronostici. Come ho detto, talune importanti misure sono già operative e stanno producendo risultati, altre sono di imminente applicazione, mentre altre ancora sono in fase di più o meno avanzata progettazione. Una puntuale formazione dei lavoratori, la lotta al lavoro nero, la riduzione della precarietà lavorativa, la modernizzazione del sistema di ammortizzatori sociali, rappresentano altrettanti strumenti con cui questo Governo sta cercando di imprimere una svolta nel Paese. Una svolta anche culturale, che mi auguro possa produrre quanto prima risultati tangibili sotto il profilo della riduzione del numero di infortuni sul lavoro.



Collegio dei Periti Industriali  
e dei Periti Industriali Laureati  
Alessandria - Asti - Torino

## NORME DI DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

### DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

- **Approvato** nella seduta del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati del 12 dicembre 2006.
- 
- **Adottato** dal Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati delle Province di AL/AT/TO con delibera n. 1/07 del 22 gennaio 2007.





# CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

## NORME DI DEONTOLOGIA PROFESSIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

Il Codice di deontologia professionale è l'insieme dei principi e delle regole di etica professionale che ogni Perito Industriale deve osservare ed ai quali deve ispirarsi nell'esercizio della professione e che integrano le norme codificate dal diritto positivo.

I doveri, e implicitamente i diritti, che ne risultano per il professionista sono preordinati a disciplinare i rapporti con i Colleghi, con i Committenti, con le Pubbliche Autorità, con il Collegio di appartenenza, con i Terzi, al fine di giungere alla formazione di una corretta coscienza professionale che informi di sé l'attività professionale svolta ed elevi la qualità della prestazione in rapporto alle necessità delle utenze pubbliche e private.

Ogni Perito Industriale deve sentirsi impegnato affinché le presenti norme siano osservate, e deve collaborare con gli organismi di autogoverno per reprimere eventuali comportamenti contrastanti con i principi contenuti nel presente codice deontologico.

L'obbligatorietà della iscrizione all'Albo dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, per l'esercizio della professione, rappresenta una fondamentale acquisizione della nostra democrazia, perché garantisce il controllo dall'interno che precede ed integra quello statale.

Alla luce di ciò è imprescindibile la necessità di predisporre un codice di deontologia professionale nel quale diritti e doveri si impongono alla coscienza di ciascun diritto.

Le disposizioni del presente codice si applicano ad ogni Perito Industriale iscritto all'Albo professionale.

### PRINCIPI FONDAMENTALI

#### Art. 1

Il Perito Industriale nell'esercizio della professione adempie ad una funzione sociale di pubblica utilità. La professione deve essere esercitata in ossequio alle Leggi della Repubblica.

#### Art. 2

Tutti coloro che esercitano la professione di Perito Industriale debbono rispettare le presenti Norme deontologiche al fine di garantire il decoro della categoria alla quale appartengono.

#### Art. 3

Il Perito Industriale deve assolvere gli impegni assunti con la massima coscienza e diligenza, consapevole di dover rifiutare quegli incarichi per l'assolvimento dei quali ritenga di non essere adeguatamente preparato, come pure quelli che potrebbero porlo in una posizione di conflitto con i suoi doveri professionali.

#### Art. 4

L'esercizio della professione si fonda sulla libertà e sull'indipendenza professionale.





## **CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI**

PRESSO IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

### **Art. 5**

Il Perito Industriale deve denunciare al Consiglio del Collegio di appartenenza ogni tentativo di imposizione contraria alle presenti Norme di deontologia professionale, da qualunque parte e dachunque provenga.

### **Art. 6**

Il Perito Industriale, nell'esercizio della professione, deve rifuggire da qualsiasi comportamento discriminatorio dettato da differenze di religione, di razza o nazionalità, convincimenti politici e appartenenza a classi sociali.

### **Art. 7**

Il Perito Industriale deve curarsi di aggiornare le proprie conoscenze al fine di migliorare le prestazioni e renderle più competitive alla luce delle innovazioni tecnologiche e scientifiche.

### **Art. 8**

Il Perito Industriale non deve utilizzare la propria posizione professionale per scopi contrari alle presenti Norme, neppure al di fuori dell'esercizio della professione.

## **DEI RAPPORTI CON IL COLLEGIO**

### **Art. 9**

Il Perito Industriale deve attenersi alle direttive ed alle prescrizioni legittimamente dettate dal Consiglio del Collegio nell'esercizio delle proprie competenze istituzionali, al fine di consentire l'uniformità e la coerenza dell'azione dell'intera categoria.

### **Art. 10**

L'appartenenza al Collegio impone a tutti i professionisti iscritti un preciso dovere di collaborazione. Ogni iscritto deve segnalare al Consiglio del Collegio di appartenenza il comportamento dei propri colleghi contrastante con le presenti Norme deontologiche e, inoltre, se richiesto, fornire spiegazioni e documenti.

### **Art. 11**

È preciso dovere del Perito Industriale partecipare alle votazioni per il rinnovo del Consiglio del Collegio di appartenenza, salvo giustificato motivo.

### **Art. 12**

Il Perito Industriale dipendente, autorizzato a svolgere l'attività libero-professionale, salvo le incompatibilità previste dalle Leggi vigenti, deve scrupolosamente osservare quanto stabilito nel successivo articolo 22, sia per quanto riguarda la concorrenza sleale che per i compensi relativi alle prestazioni professionali.

## **DEI RAPPORTI CON I COLLEGHI**

### **Art. 13**

Il Perito Industriale deve svolgere la propria professione nel rispetto dei valori di lealtà e correttezza nei confronti dei propri colleghi, al fine di conservare e accrescere il prestigio dell'intera categoria





# CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

professionale. Stessi identici valori, di lealtà e correttezza, debbono caratterizzare l'attività del Perito Industriale nei confronti di professionisti appartenenti ad altre categorie professionali.

### Art. 14

È fatto divieto ai Periti Industriali iscritti all'Albo di screditare i propri colleghi esaltando nel contempo le proprie qualità per ottenere benefici.

### Art. 15

Il Perito Industriale che venisse chiamato a subentrare in un incarico già affidato ad altri deve informare di ciò il collega sostituito ed accertarsi che quest'ultimo sia stato definitivamente e regolarmente esonerato.

### Art. 16

Qualora dovessero instaurarsi rapporti di collaborazione tra colleghi, tali rapporti debbono essere definiti preventivamente in modo che risulti chiaro il contributo professionale apportato da ciascuno.

### Art. 17

Per nessuna ragione e in nessun caso il Perito Industriale dovrà attribuirsi la paternità di un lavoro eseguito da altri, neppure dovrà trarre in inganno i suoi interlocutori facendo apparire come proprio un lavoro realizzato in collaborazione con altri.

### Art. 18

Il Perito Industriale non deve per nessuna ragione favorire e legittimare il lavoro professionale abusivo o collaborare con chi esercita abusivamente la professione, ma deve anzi denunciare l'abuso al Collegio di appartenenza. Qualora, poi, eserciti funzioni pubbliche dovrà, altresì, riferire il fatto alla competente Autorità Giudiziaria.

### Art. 19

Non è permesso al Perito Industriale fregiarsi di titoli che non gli competono, ai sensi delle Leggi vigenti che disciplinano l'esercizio delle professioni.

Il Perito Industriale può svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali e le caratteristiche del servizio offerto, secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio promozionale, il cui rispetto è verificato dal Collegio di appartenenza.

### Art. 20

Il Perito Industriale che dovesse ravvisare comportamenti professionali eticamente censurabili, da parte di un collega, dovrà informare di ciò il Collegio di appartenenza.

### Art. 21

Il Perito Industriale che intende procedere per vie legali nei confronti di un collega, per motivi attinenti all'esercizio della professione, ha il dovere, in via prioritaria, di informare il Collegio per tentare una composizione amichevole della controversia attraverso la mediazione del Presidente del Collegio di appartenenza.





## **CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI**

PRESSO IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

### **Art. 22**

Il Perito Industriale non deve compiere atti di concorrenza sleale di nessun tipo. I compensi per le prestazioni professionali devono essere fissati, previo accordo contrattuale, con il committente, facendo riferimento alla tariffa professionale, di cui alla Legge n. 146/1957, salvo per le sole eccezioni previste dalle Leggi. In ogni caso vale quanto stabilito dall'art. 2233 c.c.

### **DEI RAPPORTI CON I COMMITTENTI**

### **Art. 23**

Il rapporto che si instaura tra il committente ed il Perito Industriale deve essere caratterizzato in ogni momento del suo svolgimento da fondamentali requisiti quali la stima, la fiducia, la lealtà, la chiarezza, la correttezza reciproca.

Se vengono meno queste premesse il committente può revocare la scelta e il professionista recedere dall'incarico.

### **Art. 24**

Il Perito Industriale deve definire insieme al committente il contenuto e i termini dell'incarico conferitogli.

### **Art. 25**

Il Perito Industriale, nell'eseguire l'incarico conferitogli, deve usare la massima diligenza e cura e deve tutelare gli interessi del committente, purché ciò non comporti il dover porre in essere comportamenti illeciti contrastanti con le presenti Norme, le Leggi vigenti, o compiere attività che possano compromettere il prestigio del professionista e/o dell'intera categoria.

### **Art. 26**

Il Perito Industriale, è tenuto al segreto professionale. Egli non può divulgare informazioni di cui sia venuto a conoscenza durante l'espletamento dell'incarico conferitogli, salvo il caso in cui sia espressamente autorizzato dal committente.

L'obbligo del segreto permane anche dopo la cessazione del rapporto con il committente.

Il Perito Industriale deve informare i suoi collaboratori e dipendenti dell'obbligo del segreto professionale, e vigilare che vi si conformino. Per la violazione posta in essere da questi ultimi risponde comunque personalmente il professionista.

### **Art. 27**

Il Perito Industriale deve rifiutare incarichi per i quali ritiene di non avere la preparazione necessaria, affidando eventualmente il cliente a colleghi competenti nello specifico campo inerente all'incarico, così come deve rinunciare ad incarichi ai quali ritenga di non poter dedicare la necessaria cura, al fine di non causare danni al committente.

### **Art. 28**

Nell'espletamento dell'incarico ricevuto il Perito Industriale potrà farsi sostituire da persona competente nell'ambito della propria organizzazione previa verifica del gradimento da parte del committente, sempre che tale sostituzione sia consentita tenuto conto della natura dell'incarico e comunque sotto la sua personale responsabilità.





# CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

### Art. 29

Il Perito Industriale può svolgere la propria attività professionale nelle forme della società di persone o di associazione professionale, le quali hanno la possibilità di fornire all'utenza anche servizi professionali di tipo interdisciplinare. L'oggetto sociale relativo all'attività liberoprofessionale deve essere esclusivo.

Il professionista non può partecipare a più di una società professionale. La specifica prestazione deve essere resa da uno o più soci professionisti, ciascuno per le rispettive competenze, previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità.

### Art. 30

Il Perito Industriale potrà recedere dall'incarico prima di aver fornito la prestazione completa, ma dovrà attivarsi per evitare il prodursi di danni nei riguardi del committente o di altri colleghi se trattasi di incarico collegiale; resta salvo il recesso per giusta causa.

### Art. 31

Il Perito Industriale non può accettare compensi da terzi diretti o indiretti, oltre a quelli dovuti dal committente, senza avere prima comunicato a quest'ultimo la natura, il motivo, l'entità del compenso ed aver ottenuto da lui l'autorizzazione alla riscossione per iscritto.

### Art. 32

Il Perito Industriale non deve millantare influenze o aderenze politiche o sociali presso enti o persone per procurarsi la clientela, neppure deve servirsi di forme pubblicitarie illecite o di procacciatori d'affari per il medesimo fine, salvo quanto stabilito agli artt. 19 e 22.

### Art. 33

Il Perito Industriale, che venisse nominato Consulente Tecnico in controversie giudiziali o stragiudiziali, dovrà astenersi dall'assumere l'incarico se si sia già pronunciato o abbia egli stesso, un suo parente o un suo cliente un qualche interesse nella controversia.

### Art. 34

Nella compilazione della parcella il Perito Industriale deve usare la massima chiarezza, indicando dettagliatamente le prestazioni eseguite, il corrispettivo richiesto e le spese sostenute di cui si chiede il rimborso.

## DEI RAPPORTI CON LE PUBBLICHE AUTORITÀ

### Art. 35

Il Perito Industriale deve esercitare la sua attività e disciplinare i suoi rapporti tenendo una condotta debitamente rispettosa verso organismi gerarchici, Enti Pubblici ed Autorità Pubbliche.

### Art. 36

Il Perito Industriale non deve abusare dei poteri e del prestigio di cui dispone quando va a ricoprire qualsiasi carica pubblica al fine di trarne vantaggi diretti o per interposta persona.





## **CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI**

PRESSO IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

### **Art. 37**

Il Perito Industriale, che presta il proprio lavoro nell'ambito di una Pubblica Amministrazione, non può accettare incarichi che lo pongono in condizioni di conflitto con gli interessi perseguiti dall'Amministrazione dalla quale dipende, facendo comunque salvi gli ulteriori limiti legali o regolamentari che discendono dall'appartenenza alla Pubblica Amministrazione.

### **DEI RAPPORTI CON I TERZI**

#### **Art. 38**

Qualora nell'espletamento dell'incarico affidatogli il Perito Industriale instauri rapporti con terzi, egli deve agire in modo tale da tutelare gli interessi del committente senza però compromettere quelli dei terzi nei limiti in cui tali interessi risultino oggettivamente dagli elementi di cui dispone.

### **NORME RELATIVE A CONCORSI E COMMISSIONI IN GENERE**

#### **Art. 39**

Il Perito Industriale, nominato componente di Commissioni di qualsiasi tipo, deve tenere un comportamento rispondente alle prescrizioni del presente codice deontologico.

#### **Art. 40**

Il Perito Industriale, prescelto dal Consiglio del Collegio per partecipare a Commissioni in rappresentanza del Collegio stesso, deve agire in modo da tutelare gli interessi e il decoro dello stesso. Deve, inoltre, segnalare al proprio Collegio di appartenenza le violazioni delle presenti Norme poste in essere da colleghi membri della medesima Commissione.

#### **Art. 41**

Il Perito Industriale nominato componente di Commissioni giudicatrici, consuntive o di studio, deve prestare la propria opera assiduamente e dimettersi se ritiene di non poter garantire la sua assidua partecipazione.

#### **Art. 42**

Il Perito Industriale componente di Commissioni deve vigilare affinché le modalità seguite dalla Commissione stessa per la decisione finale siano perfettamente rispondenti alle Leggi e alle Norme del bando; non deve soggiacere a interessi, imposizioni e suggestioni di qualsiasi natura, e deve inoltre vigilare affinché episodi di pressione, imposizioni, interferenze provenienti dall'esterno o anche dall'interno, non vengano posti in essere nei confronti degli altri membri della Commissione.

Di eventuali situazioni di tal genere è tenuto ad informare tempestivamente sia l'Ente banditore sia il Consiglio del Collegio di appartenenza, nonché l'Autorità Giudiziaria, ove si tratti di reati.

#### **Art. 43**

È vietata la partecipazione a concorsi le cui condizioni di bando siano state ritenute dal Consiglio Nazionale o dal Consiglio del Collegio di appartenenza lesive dei diritti e del prestigio della sua dignità e di quella dell'intera categoria.



INSERTO STACCABILE





## **CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI**

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

### **Art. 44**

Il Perito Industriale che venga nominato componente di una Commissione giudicatrice deve rifiutare l'incarico qualora sussistano situazioni che possano compromettere l'imparzialità nel giudicare, in particolare se al concorso partecipi come concorrente un soggetto con il quale egli abbia rapporti di parentela o di collaborazione professionale continuativa.

### **Art. 45**

Tutti gli iscritti all'Albo professionale sono diffidati dal partecipare a Commissioni di qualsiasi tipo se gli Enti interessati, che ne siano tenuti, non abbiano richiesto la terna dei nominativi al Collegio.

Per le nomine conferite a titolo personale, il Perito Industriale, prima di dare il proprio assenso, è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Collegio di appartenenza.

### **Art. 46**

Il Perito Industriale deve rifiutare qualsiasi incarico per l'espletamento del quale egli sia costretto a contravvenire a Leggi, Norme e Regolamenti.

## **DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 47**

Le presenti Norme di deontologia professionale sono poste ad integrazione delle Norme legislative e regolamentari emanate per l'esercizio della professione di Perito Industriale. Gli iscritti all'Albo devono osservarle scrupolosamente, in mancanza saranno oggetto di provvedimenti disciplinari graduati a seconda della gravità delle infrazioni, abusi e di qualunque atto lesivo dell'etica professionale.

I suddetti provvedimenti disciplinari saranno presi dal Consiglio del Collegio di appartenenza, previo procedimento istruttorio così come previsto dalle Leggi vigenti.

### **Art. 48**

L'osservanza delle presenti Norme da parte degli iscritti è sottoposta alla vigilanza del Consiglio del Collegio di appartenenza.

I Periti Industriale devono, per quanto possibile, comunicare i principi informatori del presente codice attraverso un'attività di divulgazione.

### **Art. 49**

Le presenti Norme costituiscono regolamento interno deliberate dal Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati e recepite dal Consiglio del Collegio.

Esse sono depositate presso il Ministero della Giustizia e gli Uffici Giudiziari.

\* \* \* \* \*

*Approvato nella seduta del Consiglio Nazionale del 12 dicembre 2006.*




# RICOSTRUZIONE CAUSALE E DINAMICA DEL SINISTRO - ACCERTAMENTO ED ESTIMO DEI DANNI

Competenze Professionali

di Ferri Per. Ind. Guido - Zambrano Ing. Armando



COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI  
e dei PERITI INDUSTRIALI LAUREATI  
della Provincia di Salerno  
Salerno, 14/11/2006  
Prot. n° A19 / 944



ORDINE DEGLI  
INGEGNERI  
DELLA PROVINCIA  
DI SALERNO  
Prot. n° 2817  
del 12/12/2006

**Oggetto: Competenza professionale riservata di Ingegneri e Periti Industriali in Area Meccanica in materia di ricostruzione causale e dinamica del sinistro - Accertamento ed estimo dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ex L. n. 990/69 e Iscrizione obbligatoria nel Ruolo dei Periti Assicurativi per l'accertamento ed estimo dei danni - Distinzioni e Chiarimenti.**

I sottoscritti Presidenti dell'Ordine degli Ingegneri e del Collegio dei Periti Industriali della Provincia di Salerno, facendo seguito a precedente corrispondenza in proposito, trasmettono congiuntamente in allegato il documento che chiarisce le competenze dei professionisti in ambito di ricostruzione causale e dinamica nonché di accertamento ed estimo dei danni causati dalla circolazione stradale.

In sintesi:

• *L'attività ricostruttiva della dinamica dei sinistri stradali, anche in occasione di Consulenze Tecniche d'Ufficio, è riservata esclusivamente agli Ingegneri ed ai Periti Industriali dell'area meccanica e navale, muniti soltanto dell'iscrizione ai relativi Albi Professionali;*

- *l'iscrizione nel ruolo dei Periti Assicurativi è necessaria solo nei casi di incarichi relativi esclusivamente all'estimo dei danni ma non all'accertamento delle cause e della dinamica dei sinistri stradali;*
- *l'iscrizione nel solo ruolo dei Periti Assicurativi non consente l'attività di Consulente Tecnico d'Ufficio, tenuto conto che essa è subordinata all'iscrizione ad un ordine o collegio professionale, condizione necessaria per l'inserimento nell'albo dei CTU e dei Periti tenuti presso i Tribunali.*

Distinti saluti

Collegio dei Periti Industriali  
Il Presidente  
Per. ind. Guido Ferri

Ordine degli Ingegneri di Salerno  
Il Presidente  
dott. ing. Armando Zambrano

**Competenze riconosciute dalla normativa vigente in materia di ricostruzione causale e dinamica di un sinistro derivante dalla circolazione dei veicoli a motori e natanti, e quelle correlate all'accertamento e stima dei danni a veicoli e natanti ex L. n. 990/69.**

Innanzitutto, è necessario distinguere l'attività di ricostruzione causale del sinistro da quella di stima del danno derivante dal sinistro.

Esse traggono la propria autonomia da profili normativi distinti, sebbene siano riferiti allo stesso evento, rappresentato dall'"incidente stradale o tra natanti".

Orbene, l'art. 156 D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, recante "Codice delle Assicurazioni Private", che ha recepito la Legge 17 febbraio 1992, n. 166, prescrive la obbligatorietà dell'iscrizione nel Ruolo Nazionale dei Periti Assicurativi per i professionisti che intendano esercitare l'attività di accertamento ed estimo dei danni derivante da incidente stradale o tra natanti.

In pratica, "l'attività professionale di perito assicurativo per l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina del presente titolo non può essere esercitata da chi non sia iscritto nel ruolo di cui all'articolo 157".

Ciò vuol significare che sia l'Ingegnere sia il Perito Industriale possono esercitare l'attività di accertamento ed estimo dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli e natanti, purché siano iscritti nel Ruolo dei Periti Assicurativi, non essendo per l'effetto sufficiente l'iscrizione al rispettivo Ordine o Collegio di appartenenza.

Si consideri, a tal fine, che nulla osta a che il professionista già iscritto all'Albo possa richiedere l'iscrizione nel "Ruolo dei Periti Assicurativi", stante l'ontologica diversità tra il "Ruolo" (ovvero un mero elenco di professionisti) ed un ordine professionale organizzato in Albo (così, App. Roma, ordinanza 10 maggio 1998), mancando, nella disciplina introdotta dalla L. n. 166/92, abrogata e sostituita dal D. Lgs. 209/2005, i tratti caratterizzanti dei principi dell'autonomia e dell'autarchia dell'ente/ordine professionale.

La norma ha introdotto una riserva di legge per l'esercizio dell'attività dei Periti Assicurativi, avente ad oggetto **esclusivamente** le materie indicate nel predetto art. 156 ovvero la stima del danno provocato dal sinistro, che resta fattispecie assolutamente distinta dalla ricostruzione causale e dinamica del sinistro.

Infatti, la ricostruzione dinamica e causale del sinistro presuppone conoscenze specifiche in materia di applicazioni della fisica nelle svariate branche della cinetica, della dinamica, della meccanica, delle forze coinvolte e delle influenze su questi componenti di fattori contingenti idonei a modificare o, comunque, interagire sul piano del normale comportamento dei solidi, ai rilievi geometrici ricostruttivi e rappresentativi del sinistro, nelle sue varie cause e componenti, che l'estimatore del danno non possiede.

Il Legislatore ha riservato l'attività ricostruttiva della dinamica del sinistro solo ed esclusivamente agli Ingegneri

ed ai Periti Industriali dell'area meccanica, derivando tale riserva dai rispettivi ordinamenti professionali (art. 51 R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537).

"Regolamento per le professioni di Ingegnere e di Architetto e art. 16 R.D. 11 febbraio 1929, n. 275, "Regolamento per la professione di perito industriale").

Invero, con R.D. 23 ottobre 1923, n. 2537, il Legislatore, all'art. 51, statuiva che "*Sono di spettanza della professione di ingegnere il progetto, la condotta e la stima dei lavori per estrarre ed utilizzare i materiali direttamente od indirettamente occorrenti per le costruzioni e per le industrie, dei lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione, alle costruzioni di ogni specie, alle macchine ed agli impianti industriali, nonché in generale alle applicazioni della fisica, i rilievi geometrici e le operazioni di estimo*".

Con R.D. 11 febbraio 1929, n. 275, il Legislatore, promulgando il Regolamento per la professione di Perito Industriale attribuiva ad essi, per ciascuno nei limiti delle rispettive specialità, le funzioni esecutive per i lavori alle medesime inerenti, potendo, inoltre essere adempiute, per quanto in particolare attiene ai periti navali e meccanici la progettazione, la direzione e per i periti meccanici anche l'estimo delle costruzioni di quelle semplici macchine ed installazioni, le quali non richiedessero la conoscenza del calcolo infinitesimale (Art. 16 R.D. 275/29). Anche in questo caso, il Legislatore attribuisce competenza specifica per gli incarichi peritali che formassero oggetto della professione di Perito Industriale, con ciò costituendo una riserva di legge in favore dei Periti Industriali per ciò che attiene la ricostruzione dinamica dei sinistri, intesi nell'ambito di quelle perizie od incarichi afferenti le "funzioni esecutive" per i lavori inerenti alle specialità considerate e ciò con particolare riguardo ai periti meccanici e navali competenti alla progettazione, alla direzione delle macchine, normalmente coinvolte in sinistri, siano essi natanti o mezzi adoperati nella circolazione stradale.

Quindi, con la L. n. 166/92, ora sostituita dal "Codice delle Assicurazioni Private" (D.Lgs. 209/2005), il Legislatore abbia esteso l'interdisciplinarietà di alcune delle funzioni una volta riservate, in via esclusiva, agli Ingegneri ed ai Periti Industriali meccanici e navali, limitatamente all'estimo dei danni derivanti dalla circolazione, ma non abbia esteso anche ai Periti Assicurativi la competenza, riservata agli Ingegneri ed ai Periti Industriali – con particolare riferimento a quelli meccanici e navali – in materia di ricostruzione dinamica dei sinistri e di rappresentazioni geometriche degli stessi.

Infatti, dall'esame letterale della norma istitutiva del "Ruolo dei Periti Assicurativi", emerge come il Legislatore, nel definire l'attività professionale del perito assicurativo, si concentri sulla "stima" e "l'accertamento dei danni alle cose derivanti dalla circolazione" dei mezzi soggetti ad assicurazione obbligatoria RCA. Si focalizza, pertanto, una competenza constatativa dei danni alle cose, che comprende – ed in questo senso va interpretato il riferimento alla nozione di "accertamento" – una corretta valutazione della riparazione eseguita e da eseguire a regola d'arte e dei costi necessari, al fine dichiarato di rendere operativo – limitandone il contenzioso – il meccanismo introdotto con l'obbligatorietà dell'assicurazione per la responsabilità civile, disciplinata dalla Legge 990/69.

***A chiarimento di ciò, si evidenzia che nel ruolo predetto sono iscritti anche esercenti l'attività di "carrozziere per auto", che certo non presuppone particolari conoscenze tecniche o scientifiche.***

Il Legislatore, infatti, giammai richiama il concetto di "applicazioni della fisica" o di "rilievi geometrici" esplicitato, per esempio nella determinazione dei contenuti dell'attività professionale dell'Ingegnere e si limita ad affidare al Perito Assicurativo la stima e l'accertamento del danno alle cose, mentre, invece, la ricostruzione della dinamica del sinistro impone valutazioni e considerazioni con riferimento anche alle persone coinvolte nell'incidente ed, in particolare, ai tempi di reazione delle stesse, alle manovre soggettive poste in essere, in grado di interagire in modo significativo, sul rapporto delle forze coinvolte, sul comportamento delle macchine e dei materiali ed, in ultima analisi, sulla cinetica dell'evento, con influenza decisiva in ordine alla responsabilità civile e penale degli agenti.

Infine, da un punto di vista logico, appare opportuno osservare che la ricostruzione dinamica di un sinistro, che non sia particolarmente semplice, impone la conoscenza approfondita nelle materie tipiche del corso di laurea universitaria di ingegneria e del corso di studi professionali del perito industriale di area meccanica e navale, per ciò che attiene i natanti, materie che neppure appartengono, se non, in alcuni casi e, comunque, in via assolutamente superficiale, ai corsi di studio per alcuni dei titoli richiesti come requisiti per l'ammissione alla prova di idoneità per l'iscrizione al ruolo dei periti assicurativi, quali, ad esempio, a corsi di laurea in materie letterarie od alla maturità commerciale con indirizzo amministrativo, alla maturità tecnica femminile con indirizzi di economia dietista o dirigenti di comunità, alla maturità agraria con indirizzo in viticoltura ed enologia, titoli di studio contemplati nel-

l'art. 5 del Decreto Ministeriale 9 settembre 1992, n. 562 ("Regolamento recante modalità per l'iscrizione nel ruolo nazionale dei periti assicurativi").

In considerazione di quanto suesposto, preme sottolineare che l'iscrizione al "ruolo" nazionale dei periti assicurativi, non costituendo l'espressione di un ordine professionale, non consente l'ufficio di consulente tecnico, a norma degli artt. 13-15 delle Disp. Att. al codice di procedura civile, tenuto conto che condizione imprescindibile per l'iscrizione all'albo dei CTU, conservato presso le cancellerie dei Tribunali, dei Giudici di Pace e delle Procure della Repubblica, è l'iscrizione ad un ordine o collegio professionale. "I Periti Assicurativi non sono espressione di una categoria organizzata in un Ordine o Collegio, per essi essendo prevista solo l'iscrizione in un ruolo che si configura come mero titolo legittimante all'accertamento e alla stima di danni provocati dalla circolazione stradale" (così, Corte di Appello di Roma, ordinanza del 10 maggio 1998).

Per quanto premesso, deve concludersi che è consentito al Perito Assicurativo, iscritto al relativo ruolo nazionale, la stima e l'accertamento dei danni alle cose derivanti da un sinistro inerente alla circolazione dei veicoli, intendendosi per "stima" ed "accertamento" la constatazione degli stessi, la loro palese riferibilità al sinistro, la valutazione sulle riparazioni già effettuate, le stime relative alle riparazioni da eseguire con i criteri consoni alle regole ed allo stato dell'arte.

Completamente interdisciplinare appare, invece, l'estimo dei danni riconosciuto ai Periti Assicurativi, ma anche agli Ingegneri ed ai Periti Industriali in area meccanica, purché iscritti al Ruolo dei Periti Assicurativi, la quale non richiede, per essi, il superamento di alcuna prova d'esame essendone, già ampiamente riconosciuta la competenza professionale, ma solo l'esercizio della professione da almeno un triennio, condizione finalizzata a garantire l'esperienza concreta "nel campo", necessaria in tema di valutazioni patrimoniali e merceologiche che, normalmente, esulano da quelle, se pur approfondite conoscenze, acquisite con il mero corso di studi, in tema di applicazione della fisica e di relativi rilievi geometrici, pur essenziali in tema di ricostruzione dinamica e causale dei sinistri.

**Infine, la ricostruzione dinamica dei sinistri con applicazioni della fisica e redazione dei rilievi geometrici, spetta, invece, all'Ingegnere ed al Perito Industriale, con indirizzo meccanico e navale, ai quali è attribuita competenza riservata.**



Marco Basso

Di tutto ciò è l'obbligatoria presenza del nostro paese in prima linea per quanto riguarda l'aggiornamento e l'innovazione, soprattutto di carattere normativo e legislativo.

**N**el contesto europeo attuale, l'Italia, almeno sulla carta e per le consuete dichiarazioni dei nostri rappresentanti politici, ricopre e riveste un ruolo significativo, se non addirittura indispensabile strategicamente strategico, a detta dei soliti! Conseguenza di tut-

## PRECURSIONI DELLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA

Dobbiamo necessariamente fare un salto indietro nel tempo di quasi vent'anni, senza adoperare alcun marchingegno meccanico descritto in uno dei libri di H.G. Wells, ma esclusivamente usufruendo della memoria e delle esperienze professionali degli addetti ai lavori, professionisti e non. Chi, tra questi, non rammenta l'avvento della Legge 9 gennaio 1991 n.10, quando tutti erano abituati ad applicare i calcoli ed i parametri della vetusta "373/77" per gli edifici civili o la "308/77" per gli edifici industriali?

Dalla fine degli anni settanta venimmo proiettati d'impeto nella realtà dell'inizio degli anni novanta, dove al parametro del "cd", debitamente rivisto e parametrizzato, si affiancavano il "FEN" ed il "rendimento globale". In effetti, la "10/91" rappresentava, di fatto, la strada da percorrere per raggiungere un significativo risultato sul piano del contenimento dei consumi energetici e dello sfruttamento delle fonti rinnovabili di energia.

Contrariamente a quanto auspicato, il tanto legislativo utilizzo razionale d'energia, non diede i tanto sperati risultati. Infatti, i consumi specifici, pur presentando una certa flessione positiva al ribasso dei valori dal 1991 sino ai primi anni del 2000, non rispettarono minimamente le più pessimiste previsioni tecniche. Come dire: la Legge c'è, è un buon sistema di calcolo e valutazione, ma, all'atto pratico, le cose vengono fatte come prima, se non peggio. Per fare un esempio nu-

merico più facilmente interpretabile, il consumo energetico specifico annuale riferito al singolo utente per un paese della penisola scandinava, area nord dell'Europa caratterizzato da un clima particolarmente rigido, si attesta ad un valore di poco superiore a 120 kW. Tale valore, in Italia, paese Mediterraneo caratterizzato da un clima temperato (in quest'ultimi anni, temperato più che mai!) il valore di cui sopra eccede abbondantemente i 270 kW. Eccezionale: con condizioni favorevoli, nel nostro paese si consuma quasi due volte e mezza ciò che si consuma in Finlandia o Norvegia o Svezia!!!!

E tutti noi, spaventati dalla nuova mole di calcoli e riferimenti numerici imposti dalla nuova Legge 10/91, non ci rendemmo conto che, in sordina, esordiva una nuova definizione tecnica esplicitata all'art. 30: *certificazione energetica degli edifici*.

Ebbene sì: nel 1991 l'Italia, in forte anticipo rispetto ad altri Stati membri della Comunità Europea (che, ad oggi, sono divenuti leader di riferimento), indirizzava il proprio interesse verso la certificazione energetica degli edifici, conscia del fatto che tale percorso sarebbe diventato obbligatorio nel breve o medio periodo e che la strada era quella giusta per pianificare un utilizzo più razionale delle energie a disposizione.

Esordio in sordina, dunque, per la certificazione energetica, sembra essere la definizione corretta, perché il medesimo articolo di legge evidenziava un tempo di novanta giorni dalla entrata in vigore della Legge entro il quale gli Enti preposti e competenti avrebbero emanato le norme necessarie a stabilire metodologie e principi di calcolo per tale certificazione energetica e ad individuare i soggetti abilitati al rilascio del relativo documento.

## I GIORNI NOSTRI

In Italia, però, il tempo come tutti noi lo concepiamo, acquisisce un valore soggettivo, effimero, come se sul nostro paese sussistesse un micro fenomeno di relatività Einsteiniana e così, i giorni diventano mesi, i mesi anni e gli anni decenni, sino ad arrivare al 4 gennaio 2006, quando la Comunità Europea pone un paletto temporale preciso ed inderogabile: con la direttiva

Epbd, s'impone agli stati membri della Comunità Europea l'applicazione della certificazione energetica, richiedendo l'emanazione di tutta quella serie di disposizioni legislative ed amministrative necessarie per il recepimento delle procedure necessarie alla definizione di "prestazione energetica degli edifici". Tutto ciò convergerà nel tanto criticato decreto legislativo 192/2005, emesso nell'agosto dell'anno scorso. Un testo giuridico da rivedere ed affinare in molte parti, sicuramente, ma pur sempre un punto di partenza indispensabile, anche per concertare tutte le esigenze e le realtà dei singoli utenti, professionisti, tecnici del settore, etc.

L'avvento del 192/2005, a tutti gli effetti, cautela il nostro paese da eventuali contravvenzioni o sanzioni europee per il disatteso recepimento, ma, nella sostanza, non consegna ancora ai tecnici italiani uno strumento di lavoro effettivo e pienamente operativo. Infatti, il medesimo decreto rimanda all'emissione di determinati e successivi decreti attuativi al fine di poter definire i requisiti minimi e le metodologie di calcolo, necessarie per poter ottenere la tanto sperata "certificazione energetica" e ne rimanda le relative competenze alle Regioni.

Ad oggi, pur essendoci la maggior parte delle Province e delle Regioni relativamente latitanti in merito alle premententi esigenze, talune realtà si sono distinte con programmi interessanti di certificazione energetica, come, ad esempio la provincia Alto Adige per le nuove costruzioni di edifici di carattere privato e pubblico, o come la provincia di Vicenza e Trento. Poche realtà che, innegabilmente, rappresentano uno stabile punto di partenza.

Tuttavia, l'azione di cui sopra da parte di alcuni, pone un ulteriore problema. Se da un lato, la Comunità Europea attraverso il CEN ha pianificato una serie di provvedimenti per poter attuare un'armonizzazione normativa al fine dell'applicazione della certificazione energetica tra i vari membri, dall'altra l'indipendenza ad agire demandata alle Regionali ed alle Province, comporta il rischio della creazione ed applicazione di sistemi di certificazione completamente diversi tra loro. Atteggiamenti opposti tra loro con la conseguenza di vanificare gli intenti e creare un sorta di girone dantesco all'interno del quale l'unico a pagare è sempre il signor Rossi!

La certificazione energetica deve presentare necessariamente alcune prerogative:

- a) rappresentare un documento di facile interpretazione per l'utente finale, riportante valori numerici o alfanumerici di classificazione facilmente interpretabili e confrontabile tra un edificio e l'altro;
- b) essere parametrizzato rispetto al luogo nel quale viene edificato l'immobile in oggetto.

Per quanto riguarda la classificazione, viene in aiuto quanto indicato dal progetto di norma europea prEN 15217-rev. Gen 2006, ove si distinguono gli edifici in classi di merito, indicati da una "classe A" per i più meritevoli per terminare con una "classe G" per quelli più energivori. Le varie classi di merito vengono rapportate alla prestazione energetica dell'edificio "EP". Un sistema del genere risulterebbe essere perfettamente coerente con l'armonizzazione normativa europea e con quanto prescritto nel nostro paese a seguito del D. Lgs. 192/2005.

L'intenzione di voler realizzare un sistema di certificazione energetico a prescindere dal luogo ove il fabbricato viene realizzato, escludendo a priori la lettura delle relative condizioni climatiche, comporterà soltanto un maggior onere economico senza che a questo segua un relativo ritorno dell'investimento sopportato. Per cui, è quanto meno indispensabile valutare tutti i parametri con la dovuta relatività del caso, senza abbandonarsi all'adozione di valori assoluti.

### ■ IL D. LGS. 29 DICEMBRE 2006, N. 311

E così, con il passare del tempo, si arriva ai giorni nostri, con l'emissione del decreto legislativo del 29 dicembre 2006, n° 311, entrato in vigore il 2 febbraio 2007. In se, un decreto contenente una serie di rettifiche, correzioni ed integrazioni del precedente decreto 192/2005, che meglio identifica il concetto di certificazione e prestazione energetica. Senonché l'art.4 del summenzionato decreto, rimanda ad un termine di centoventi giorni dall'entrata in vigore (primi giorni del giugno 2007) la definizione dei criteri generali, delle metodologie di calcolo, dei requisiti minimi, etc. occorrenti per poter provvedere in merito alla certificazione energetica, per mezzo di uno o più Decreti del Presidente della Repubblica. In compenso, in ottemperanza all'art. 6, entro un anno dalla data di entrata in vigore del D. Lgs. 311/2007, tutti i fabbricati di nuova co-

struzione dovranno essere corredati, al momento del termine della costruzione stessa, di un certificato energetico redatto in rispetto all'art. 4 e con un determinato ordine temporale. Quindi, la certificazione energetica non può ancora definirsi definita ed operativa? In parte sì ed in parte no.

In primo luogo, la legge esiste e necessità solo più dei cosiddetti DPR. Sino alla data di entrata in vigore dei suddetti DPR, non si farà altro che applicare quanto già sancito dalla cara e vecchia Legge 10/91 (D. Lgs. 311/2006 - Titolo II, norma transitorie, art.11, comma 1) e successive modifiche, comportando di fatto, un cambiamento minimo nelle procedure di calcolo e valutazione rispetto a quanto viene eseguito attualmente. E sempre sino alla data di entrata in vigore dei suddetti DPR, l'attestato di certificazione degli edifici è sostituito dall'attestato di qualificazione energetica di cui all'art. 8, comma 2 del D. Lgs. 311/2006 o da equivalente procedura di certificazione, stabilita dal Comune.

Bisognerà soltanto sperare nella tanto enunciata armonizzazione delle linee guida promosse dagli enti locali in maniera tale da non incappare in un lavoro personalizzato dagli enti stessi e, pertanto, tendenzialmente viziato nel valore finale.

In secondo luogo, il lavoro normativo sin'ora fatto in Italia, riguarda esclusivamente la certificazione energetica di un edificio (nuovo o esistente che esso sia) durante il periodo invernale, mentre la direttiva europea, a dirla proprio tutta, considera anche l'impegno energetico durante il periodo estivo. A differenza del periodo invernale, per quello estivo la bibliografia nazionale non si presenta particolarmente fornita ed articolata, compromettendo, di fatto ed allo stato attuale, un lavoro rapido ed esaustivo nel breve periodo.

### ■ FINANZIARIA 2007

Al fine di poter creare validi strumenti di supporto economico ed incentivazione, lo Stato ha pensato bene d'inserire, nella finanziaria 2007, tutta una serie di sgravi ed agevolazioni fiscali, atti a rendere più favorevole ed interessante l'eventuale intervento sui fabbricati esistenti. Riassumendo brevemente:

a) detrazione 55%, massimo 100.000,00 Euro, ripartiti in tre anni, per spese sostenute nel 2007 per le opere capaci di ridurre del 20% il consumo di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale;

b) detrazione 55%, limite 60.000,00 Euro, ripartiti in tre anni, per spese sostenute nel 2007 per le opere su strutture opache e trasparenti nel rispetto dei requisiti di trasmissione termica;

c) detrazione 55%, limite 60.000,00 Euro, ripartiti in tre anni, per spese sostenute nel 2007 per l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda e per il fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici ed università;

d) detrazione 55%, limite 30.000,00 Euro, ripartiti in tre anni, per spese sostenute nel 2007 per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore del tipo a condensazione e messa a punto del sistema di distribuzione.

### ■ CONCLUSIONI

Senza ombra di dubbio e come già visto in passato in altri frangenti, le politiche ecologiche ed ambientali comportano sempre grandi sacrifici che, per un semplice meccanismo sociale, ricadono inevitabilmente sugli utenti finali (il signor Mario Rossi, per intenderci!) in termini personali ed economici. Ed anche la certificazione energetica incorrerà in tale fenomeno: a detta di molti, le ripercussioni sul mercato immobiliare potranno essere favorevoli da un certo punto di vista (edifici in sintonia con il rispetto ambientale per il minor consumo energetico, valori dei costi di gestione facilmente stimabili al momento dell'acquisto di un immobile) e sfavorevoli da altri (deprezzamento rapido degli immobili non favoriti da un alto valore di certificazione, difficoltà di poter realizzare opere di miglioramento a causa dell'elevata esposizione economica da sopportare).

Anche la stessa finanziaria pone dei limiti talvolta troppo restrittivi per gli edifici esistenti (vedasi la lettera a), che concorreranno al rischio di vanificare l'intento dell'aumento del rendimento energetico del complesso edificio-impianto.

In conclusione, la certificazione energetica rientra in quella più complessa ed articolata manovra politica e scientifica presente a livello mondiale che si prefigge la tutela della salute del nostro pianeta, del nostro ambiente, per i tempi a venire. Non possiamo più aspettare molto altro tempo.

# INAUGURATO L'AUDITORIUM DELL'ITIS MAJORANA

di Amos Giardino



*L'Ass. Umberto D'Ottavio, il Presidente della Provincia Antonio Saitta, il Sindaco di Grugliasco Marcello Mazzù*

L'Auditorium dell'Istituto tecnico Itis Majorana di via Baracca 80, è realtà. È stato inaugurato lo scorso 15 dicembre dal Presidente della Provincia Antonio Saitta, dall'assessore provinciale all'istruzione Umberto D'Ottavio, da Marcello Mazzù, sindaco di Grugliasco e Francesco La Rosa, dirigente scolastico dell'Itis Ettore Majorana.

Presenti anche Giovanni Ferrero, direttore amministrativo dell'Università di Torino, Francesco De Sanctis direttore dell'Ufficio Scolastico regionale e, in rappresentanza del Collegio Periti Industriali e Periti Industriali Laureati delle province di Alessandria Asti Torino, dal segretario del collegio Amos Giardino che per l'occasione ha consegnato al dirigente scolastico Ing. Francesco La Rosa la bandiera del Collegio Periti Industriali, un gesto simbolico che sta a significare lo stretto collegamento e collaborazione tra gli istituti tecnici Industriali ed il Collegio Periti Industriali. L'Ing. La Rosa ha molto apprezzato questo gesto tanto da destinare, da subito, alla bandiera dei Periti Industriali un posto permanente nell'auditorium, tra il vessillo nazionale e quello europeo. Apprezzamenti per la sinergia tra l'istruzione tecnica, il ter-

ritorio ed i rapporti con il mondo professionale attraverso il Collegio Periti industriali sono stati espressi anche dal Presidente della Provincia Antonio Saitta, dall'assessore provinciale all'istruzione Umberto d'Ottavio, ex allievo dell'ITIS E. Majorana, e dal sindaco di Grugliasco Marcello Mazzù.

Nella mattinata sono stati presentati i servizi informatici e telematici di rete ai dirigenti scolastici di tutta la provincia di Torino, invitati per l'occasione e proiettati filmati virtuali tridimensionali a cura della Fondazione grugliaschese Ultramundum. L'auditorium ha una capienza di 351 posti ed è stato realizzato con fondi provinciali così come la nuova area parcheggio interna, la nuova illuminazione e l'area esterna sportiva destinata agli studenti con una pista di atletica, un campo di calcetto, salto in lungo, lancio del peso e del martello. Queste nuove strutture ci rendono particolarmente fiduciosi sul futuro dell'istruzione tecnica che dovrà continuare, attraverso gli ITIS, ad essere la base per la formazione dei futuri professionisti, ancorché l'accesso alla libera professione potrà avvenire previo conseguimento di laurea triennale.



*Amos Giardino - l'ing. La Rosa - Marcello Mazzù*

## **CONVEGNI ISTITUZIONALI CEI 2007**

### **“L'EVOLUZIONE NORMATIVA DELL'IMPIANTISTICA ELETTRICA CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA NUOVA NORMA CEI 64-8”**

Anche quest'anno il CEI ha organizzato una serie di Convegni Istituzionali sul tema "L'evoluzione normativa dell'impiantistica elettrica con particolare riferimento alla nuova Norma CEI 64-8". Il primo convegno è stato organizzato l'8 febbraio 2007 a Milano presso il nuovo polo fieristico di Rho, in occasione della manifestazione LivinLuce 2007.

Il calendario prevede altri nove appuntamenti:

- **FIRENZE** – 8 marzo
- **BOLOGNA** – 21 marzo
- **ROMA** – 17 aprile
- **MILANO** – 4 maggio
- **NAPOLI** – 16 maggio
- **BARI** – 6 giugno
- **CAGLIARI** – 19 settembre
- **VENEZIA** – 4 ottobre
- **TORINO** – 24 ottobre

Anche quest'anno la partecipazione ai Convegni attribuisce i crediti formativi secondo quanto stabilito dal Regolamento della formazione continua del Perito industriale per l'eccellenza nell'esercizio della libera professione.

### **Contatori elettronici**

La Delibera n. 292/06 "Direttive per l'installazione di misuratori elettronici di energia elettrica predisposti per la telegestione per i punti di prelievo in bassa tensione" dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha reso obbligatoria l'installazione di nuovi contatori elettronici di energia elettrica presso tutti i clienti alimentati in bassa tensione.

Pertanto, nel triennio 2008-2001 (terzo periodo regolatorio), i distributori che ancora non hanno provveduto a farlo (praticamente tutti gli oltre 100 distributori ad esclusione di Enel Distribuzione, Acea Roma, Asm Brescia e, a breve, anche da Aem Milano e Aem Torino) dovranno installare, presso i propri clienti in bassa tensione, i contatori elettronici.

L'obbligo sarà esteso in modo progressivo: entro l'anno 2008 la diffusione dei contatori dovrà essere garantita ad almeno il 25% dei consumatori; entro il 2009 al 65%; entro il 2010 al 90%; ed entro il 2011 al 95% dei consumatori.



*Antonello Greco*

L'iniziativa dell'Autorità intende dare impulso allo sviluppo della concorrenza nella vendita di energia elettrica in previsione del 1° luglio 2007 quando, come previsto dalla legislazione europea, si completerà il processo di liberalizzazione del mercato - dal lato domanda - garantendo anche alle famiglie la possibilità di scegliere liberamente il proprio fornitore di energia elettrica.

L'Autorità ritiene che le prestazioni offerte dai nuovi contatori debbano poter essere rese disponibili a tutti i consumatori, indipendentemente dalle dimensioni della società di distribuzione dalla quale sono serviti.

A supporto dell'iniziativa verrà attivato un meccanismo che disincentivi ogni eventuale mancata o ritardata sostituzione degli attuali contatori elettromeccanici.

I contatori elettronici e i sistemi preposti alla loro telegestione, garantiscono una serie di importanti prestazioni di base. Innanzitutto consentono l'offerta di tariffe biorarie o multiorarie, che possono permettere dei risparmi con un uso più intelligente dell'energia elettrica modulato in funzione dei differenti prezzi orari. In secondo luogo consentono: l'emissione di fatture basate su effettivi consumi (la cui integrità è garantita in modo continuativo da opportuni meccanismi di protezione e controllo); di migliorare e velocizzare i servizi commerciali resi alla clientela in occasione di subentri, voltture, cambi della potenza contrattuale o del piano tariffario; di rendere più veloce il passaggio da un fornitore di energia elettrica ad un altro. Sono garantite le medesime prestazioni a tutti i consumatori, sia a quelli che decideranno di passa-

re ad un nuovo fornitore di energia elettrica sia a quelli che decideranno di rimanere con il fornitore tradizionale.

### **Connessione alle reti di distribuzione dell'energia elettrica in alta e media tensione**

L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas ha recentemente pubblicato un documento di consultazione (la cui scadenza è posta al 31 marzo 2007).

Il documento si colloca nell'ambito del procedimento avviato con deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 luglio 2004, n. 136/04 e si ricollega ai due precedenti documenti per la consultazione pubblicati, rispettivamente, in data 1 agosto 2005 e 2 agosto 2006, recanti gli orientamenti dell'Autorità relativamente all'adozione di direttive alle imprese distributrici per la definizione di regole tecniche per la connessione alle reti di distribuzione dell'energia elettrica in alta e media tensione (di seguito: RTC).

In particolare, nel documento per la consultazione 2 agosto 2006, l'Autorità ha reso nota la

costituzione di un gruppo di lavoro tecnico presso il Comitato elettrotecnico italiano (di seguito: gruppo CEI 136) in cui è confluita l'attività di natura specialistica del citato procedimento volta all'elaborazione di una regola tecnica di riferimento per la connessione alle reti di distribuzione dell'energia elettrica in alta e in media tensione (di seguito: regola tecnica di riferimento). Tale regola tecnica di riferimento costituisce il corpo tecnico di riferimento per l'adozione, da parte delle imprese distributrici, delle RTC in conformità alle direttive in materia che saranno adottate dall'Autorità (dette direttive hanno costituito il principale oggetto dei due citati processi di consultazione).

Con il documento, l'Autorità intende portare all'attenzione dei soggetti interessati la regola tecnica di riferimento, come sottoposta ad inchiesta pubblica da parte del CEI ([www.ceiweb.it](http://www.ceiweb.it)) e allegata anche al presente documento (Allegato A), intendendo, inoltre, sottoporre a consultazione i propri orientamenti relativi all'ambito di applicazione delle RTC (che saranno adottate dalle imprese distributrici al termine del procedimento 136).

#### **Elenco delle principali Norme CEI emanate:**

<b>Com.</b>	<b>Norma</b>	<b>Descrizione</b>
<b>Aspetti di sistema per la fornitura di energia elettrica</b>		
<b>8</b>	CEI 11-32; V1	Apparati per la misura dell'energia elettrica (c.a.) - Prescrizioni particolari
<b>Grossa apparecchiatura</b>		
<b>17</b>	CEI EN 660947-6-1	CEI 17-47 Apparecchiature a bassa tensione - Parte 6-1: Apparecchiature a funzioni multiple - Apparecchiature di commutazione
	CEI EN 62271-101	CEI 17-98 "Apparecchiatura ad alta tensione - Parte 101: Prove sintetiche"
<b>Apparecchiatura a bassa tensione</b>		
<b>23</b>	CEI EN 60669-2-3	CEI 23-59 "Apparecchi di comando non automatici per installazione elettrica fissa per uso domestico e similare - Parte 2-3: Prescrizioni particolari - Interruttori a tempo ritardato"
	CEI EN 60669-2-2	CEI 23-62 "Apparecchi di comando non automatici per installazione elettrica fissa per uso domestico e similare - Parte 2-2: Prescrizioni particolari - Interruttori con comando a distanza (RCS)"
	CEI EN 61534-21	CEI 23-91 "Sistemi di alimentazione a binario elettrificato - Parte 21: Prescrizioni particolari per sistemi per montaggio a parete e a soffitto"
	CEI EN 60320-2-4	CEI 23-92 "Connettori per usi domestici e similari - Parte 2-4: Connettori per apparecchi dipendenti dal peso dell'apparecchio che deve essere connesso"
<b>Sistemi di conversione fotovoltaica dell'energia solare</b>		
<b>82</b>	CEI 82-25; V1	"Guida alla realizzazione di sistemi di generazione fotovoltaica collegati alle reti elettriche di Media e Bassa tensione"

# DEDUZIONI RIDOTTE PER I MEZZI DI TRASPORTO UTILIZZATI DAI PROFESSIONISTI

di Vito Montanaro

**G**li esercenti arti e professioni potranno considerare in detrazione solo il 25% del costo sostenuto per l'acquisto, il noleggio, la locazione finanziaria e le spese di gestione (carburanti – manutenzione – pedaggi ecc. ecc.) in base all'Art. 7 comma 25 D.L. 3-10-2006 n. 262 già a partire dal 01/01/2006.

Le ragioni che hanno indotto il legislatore italiano a prevedere questa ulteriore limitazione alla deducibilità dei costi sostenuti dai professionisti risiedono nelle sentenze della Corte di Giustizia U.E. del 14-09-2006.

In particolare i giudici comunitari hanno sancito che la deroga al diritto di detrazione dell'IVA sui veicoli aziendali e le spese annesse non è ammissibile in quanto in contrasto con l'Art. 7 della direttiva del Consiglio del 17-05-1977 n. 77/388 CEE.

A fronte di tale decisione sulla possibilità di detrazione dell'IVA sull'acquisto di veicoli aziendali e sulle spese connesse a far data dal 01-01-2003, l'Agenzia delle Entrate ha disposto che le relative domande di rimborso corredate dai documenti necessari dovranno essere presentate solo per via telematica entro e non oltre il 15-04-2007 su specifico modello in corso di approvazione.

Pertanto i soggetti possessori di partita IVA che hanno effettuato acquisti di veicoli aziendali e carburanti nel periodo 01/01/03-14/09/06 potranno presentare tale domanda di rimborso, a cui farà seguito la riliquidazione delle relative imposte dirette ed indirette per la maggiore detraibilità IVA ivi inclusi i ricalcoli della quota di ammortamento.

La sentenza della Corte Europea ha sancito quindi la detraibilità totale sull'IVA per l'acquisto

e la gestione delle spese connesse delle autovetture ad uso professionale a cui dovrà far seguito il buon senso del singolo professionista nel valutare correttamente la percentuale in uso dell'autovettura ai fini della libera professione.

Poiché salvo casi sporadici il mezzo viene usato non solo per fini professionali ma anche per usi personali il criterio usato dai più in questo momento è quello della deduzione IVA al 50%.

Si aprono adesso le due vie di detrazioni quella per l'IVA e quella per le imposte dirette (IRAP e IRPEF).

Ai fini IVA nessun limite è stato imposto dal legislatore italiano per cui a far data dal 14-09-2006 l'acquisto, il noleggio e la locazione finanziaria e le spese connesse potranno essere portate in deduzione per il 50% anche per valori superiori ad € 18.075,99 per le autovetture e gli autocarri, a € 4.131,66 per i motocicli ed a € 2.065,83 per i ciclomotori.

Esempio:

**Acquisto di autovettura** pari ad  
€ 30.000,00 IVA (20%) = 6.000,00  
= 36.000,00

Detraibilità IVA su € 15.000,00 con IVA  
€ 3.000,00

**Scheda carburante** (mensile o trimestrale) costo sostenuto € 6.000,00 imponibile  
€ 5.000,00 IVA € 1.000,00

IVA detraibile su € 2.500,00 con IVA  
€ 500,00

Ai fini invece delle imposte dirette come già detto all'inizio l'Art. 7 comma 25 del D.L. 262/06 ha limitato la deduzione su auto professionali e

spese connesse al 25% mettendo dei paletti di costo.

Viene quindi riconosciuta la possibilità di detrazione al 25% su una sola autovettura o autocaravan (A), un solo motociclo (B) ed un solo ciclomotore (C) il cui costo non ecceda:

€ 18.075,99 per la voce (A)

€ 4.131,66 per la voce (B)

€ 2.065,83 per la voce (C)

Tali limiti valgono quindi anche per le locazioni finanziarie e per i noleggi a lungo termine.

Facciamo alcuni esempi:

**1.** acquisto di autovettura pari ad € 30.000,00 + IVA 20%,

ammortamento possibile solo su

€ 18.075,99 al 25% anno € 4.518,99 =

€ 4.519,00 in 4 anni; precedentemente era pari al 50% anno su € 9.038,00 in 4 anni

**2.** autovettura in leasing durata 4 anni a rate costanti

valore di acquisto sostenuto dalla società di leasing € 30.000,00 + IVA 20%,

$18.075,99/30.000,00 = 60.2533\%$  che rappresenta la percentuale da applicare ai canoni di locazione finanziaria da imputare al periodo di imposta considerato per determinare il massimale di deducibilità.

Ammontare dei canoni di locazione pagati:

12 rate da € 690,00 + IVA 20% = € 828,00

€ 690,00 x 12 = € 8.280,00 + IVA 20%

€ 1.656,00 = € 9.936,00

€ 9.936,00 – 50% dell'IVA detratta

€ 828,00 = € 9.108,00

€ 9.108,00 x 60.2533% = € 5.487,88 =

€ 5.488,00

Massimale deducibile al 25% = € 1.371,96 = € 1.372,00 che rappresenta nell'esempio fatto la deduzione sui canoni leasing pagati nell'anno di competenza.

La nuova disposizione non ha neppure mo-

dificato i massimali applicabili nel caso in cui il mezzo di trasporto venga utilizzato in base ad un contratto di noleggio. Pertanto non è deducibile la quota che eccede € 3.615,20 per le autovetture e gli autocaravan; € 774,68 per i motocicli ed € 413,16 per i ciclomotori. Rimane ferma al presunzione di promiscuità con una detrazione limitata, prima del D.L n. 262/2006, pari al 50% dei canoni di noleggio sostenuti, ed ora ulteriormente ridotta al 25%. Inoltre il decreto-legge in esame ha continuato a considerare detraibili i predetti costi con riferimento ad un solo veicolo, ovvero ad un solo veicolo per ogni socio od associato se l'attività è svolta da società semplici o da associazioni di artisti e professionisti di cui all'Art. 5 del T.U.I.R.. A tal proposito deve osservarsi che l'utilizzo da parte del legislatore dell'espressione "veicolo" vuol significare la possibilità per il professionista di considerare in detrazione i costi relativi ad un solo mezzo di trasporto. Ad esempio, se il contribuente utilizza per gli spostamenti all'interno della città anche un ciclomotore, dovrà decidere se considerare in detrazione i costi del predetto mezzo o quelli relativi all'autovettura posseduta. La nuova misura riguarda anche la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi dei predetti mezzi di trasporto a motore, quindi, i costi relativi al carburante, i pedaggi autostradali, le spese di manutenzione e riparazione, i premi di assicurazione ecc.

Per il costo dei carburanti la deducibilità del 25% è così calcolata:

totale costo annuale € 6.000,00 pari ad imponibile € 5.000,00 + IVA € 1.000,00 = € 6.000,00

€ 6.000,00 – 50% IVA detraibile € 500,00 = € 5.500,00

€ 5.500,00 x 25% = € 1.375,00 costo deducibile per l'anno di riferimento.

Ricordo inoltre che l'IVA sui pedaggi autostradali è totalmente indeducibile e pertanto il costo totale annuo lordo sarà deducibile quindi per il 25%.

# 1° CONGRESSO DELLE PROFESSIONI INTELLETTUALI DEL PIEMONTE

di Amos Giardino

Il **25 maggio** prossimo si terrà a Torino il **1° CONGRESSO DELLE PROFESSIONI INTELLETTUALI DEL PIEMONTE**. Un appuntamento importantissimo per le Professioni intellettuali, che intendono da un lato informare i professionisti ed gli enti locali del ruolo e delle responsabilità dei professionisti nella tutela della collettività e degli interessi generali e dall'altro fornire un proprio contributo costruttivo alla legge di riordino delle professioni intellettuali. Il 2007 sarà un anno decisivo per il futuro delle Professioni Intellettuali, per questo i CUP e Consulte provinciali insieme al CUP Piemonte hanno deciso di portare avanti quest'iniziativa che può avere un peso determinante nella legge di riforma delle Professioni Intellettuali. Le cinque versioni che si sono susseguite del disegno di legge Mastella hanno portato l'attuale testo depositato alla Camera ad una situazione che stravolge i principi istitutivi del sistema ordinistico per declassare le prestazioni professionali al ruolo di servizi. Il testo prevede l'accorpamento tra ordini su più livelli ed il riconoscimento delle Associazioni che potranno rilasciare "attestati di competenza" anche per le attività attualmente regolamentate ed in alcuni casi anche a quelle riservate, ciò stravolge totalmente il

ruolo delle professioni ordinarie. Questo evento deve dare un segnale forte di proposta collaborativa alle parti politiche ed un'indicazione ad i professionisti del proprio ruolo e delle proprie responsabilità nei confronti non solo del cliente ma anche della collettività e degli interessi generali. Il Congresso si articolerà in due momenti distinti, il mattino per la parte regionale e di responsabilità dei professionisti in una tavola rotonda condotta dal giornalista di RAI 3 TG regionale Dott. **Luca Ponzi** ed una parte legata alla politica delle professioni di rilevanza nazionale con una tavola rotonda condotta dal giornalista RAI Dott. **Bruno Vespa**. La partecipazione degli iscritti è determinante sia per il proprio aggiornamento professionale che per il successo del Congresso. Tutte le informazioni relative al programma ed alla registrazione sono reperibili sul sito

<http://www.consultaprofessionintellettualitorino.it>



## PROGRAMMA DEL CONGRESSO

- 9,00** Registrazione partecipanti
- 9,30** Apertura dei lavori, saluti autorità (Sindaco Assessori e Consiglieri provinciali e regionali)
- 10,00** Relazione introduttiva presidente CUP Piemonte
- 10,15** Intervento On. Stefano Zappalà europarlamentare relatore direttiva 2005/36CE "ruolo degli Ordini e Collegi secondo le direttive Europee"
- 10,45** Relazioni sui temi delle responsabilità dei Professionisti elaborate dal COMITATO TECNICO SCIENTIFICO
- 11,15** Tavola Rotonda moderatore Dott. Luca Ponzi "ruolo delle professioni intellettuali e responsabilità del professionista"

### sono stati invitati alla tavola rotonda

Presidente CUP Piemonte Dott. Giuseppe Geda; Procuratore capo dott. Maddalena; Presidente Nazionale Confprofessioni Dott. Gaetano Stella; Presidente OUA Avv. Michelina Grillo; Dirigente ARPA; Dirigente ISPESL; Rappresentante associazione consumatori; Presidente Regione Mercedes Bresso; Presidenti Province piemontesi; Assessore regionale istruzione Giovanna Pentenero; Assessore regionale innovazione e ricerca Andrea Bairati; Assessore regionale alla Sanità Mario Valpreda; Assessore provinciale Istruzione Umberto D'Ottavio.

- 14,30** Tavola rotonda moderatore Dott. Bruno Vespa  
Il Ruolo Futuro delle Professioni Intellettuali.

### sono stati invitati alla tavola rotonda

Presidente CUP Piemonte Dott. Giuseppe Geda; Presidente CUP Nazionale Arch. Raffaele Sirica; Presidente Forum Professioni del

Nord Italia Arch. Giuseppe Cappochin; Presidente ADEP Avv. Maurizio DE Tilla; On. Clemente Mastella Ministro della Giustizia; On. Bersani Ministro Attività Produttive; On. Livia Turco Ministro della Salute; On. Fabio Mussi Ministro Università e Ricerca; On. Giuseppe Fioroni Ministro dell'Istruzione; On. Francesco Rutelli Ministro per i beni culturali; On. Giovanna Melandri Ministro delle Politiche giovanili; On. Cesare Damiano Ministro del lavoro e della previdenza sociale; On. Linda Lanzillotta Ministro degli affari regionali e delle politiche locali; On. Emma Bonino Ministro delle Politiche Europee; On. Luigi Nicolais Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione; On. Tommaso Padoa Schioppa Ministro dell'economia e delle finanze; On. Antonio Di Pietro Ministro delle infrastrutture; On. Piero Fassino Segretario DS; On. Silvio Berlusconi Presidente Forza Italia; On. Gianfranco Fini Presidente AN; On. Pierferdinando Casini Presidente UDC; On. Pierluigi Mantini Responsabile dipartimento libere Professioni Margherita, Relatore per la riforma delle professioni Intellettuali Commissione Giustizia della Camera; On. Giovanni Battafarano Responsabile dipartimento libere Professioni DS; On. Maria Grazia Siliquini dipartimento libere Professioni AN; On. Michele Vietti Responsabile dipartimento libere Professioni UDC; On. Roberto Castelli Responsabile dipartimento libere Professioni Lega Nord; On. Stefano Zappalà Responsabile dipartimento libere Professioni Forza Italia; Presidente Regione Piemonte Dott.sa Mercedes Bresso.

- 17,00** Dibattito

- 17,30** Approvazione delle Mozioni Congressuali.

# APITFORMA



AUGURA A TUTTI

## BUONA PASQUA

**... formiamo**

**il Vostro futuro !**

<http://www.apitforma.it>

# 4

## INDICI NAZIONALI DEI PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI E IMPIEGATI - INDICE GENERALE

ANNO	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	MEDIA
BASE: ANNO1992=100													
1993	102,3*	102,7*	102,9*	103,3*	103,7*	104,2*	104,6*	104,7*	104,8*	105,5*	106,0*	106,0*	104,2*
1994	106,6*	107,0*	107,2*	107,5*	107,9*	108,1*	108,4*	108,6*	108,9*	109,5*	109,9*	110,3*	108,3*
1995	110,7*	111,6*	112,5*	113,1*	113,8*	114,4*	114,5*	114,9*	115,2*	115,8*	116,5*	116,7*	114,1*
BASE: ANNO1995=100													
1996	102,4*	102,7*	103,0*	103,6*	104,0*	104,2*	104,0*	104,1*	104,4*	104,5*	104,8*	104,9*	103,9*
1997	105,1*	105,2*	105,3*	105,4*	105,7*	105,7*	105,7*	105,7*	105,9*	106,2*	106,5*	106,5*	105,7*
1998	106,8*	107,1*	107,1*	107,3*	107,5*	107,6*	107,6*	107,7*	107,8*	108,0*	108,1*	108,1*	107,6*
1999	108,2*	108,4*	108,6*	109,0*	109,2*	109,2*	109,4*	109,4*	109,7*	109,9*	110,3*	110,4*	109,3*
2000	110,5*	111,0*	111,3*	111,4*	111,7*	112,1*	112,3*	112,3*	112,5*	112,8*	113,3*	113,4*	112,1*
2001	113,9*	114,3*	114,4*	114,8*	115,1*	115,3*	115,3*	115,3*	115,4*	115,7*	115,9*	116,0*	115,1*
2002	116,5*	116,9*	117,2*	117,5*	117,7*	117,9*	118,0*	118,2*	118,4*	118,7*	119,0*	119,1*	117,9*
2003	119,6*	119,8*	120,2*	120,4*	120,5*	120,6*	120,9*	121,1*	121,4*	121,5*	121,8*	121,8*	120,8*
2004	122,0*	122,4*	122,5*	122,8*	123,0*	123,3*	123,4*	123,6*	123,6*	123,6*	123,9*	123,9*	123,2*
2005	123,9*	124,3*	124,5*	124,9*	125,1*	125,3*	125,6*	125,8*	125,9*	126,1*	126,1*	126,3*	125,3*
2006	126,6*	126,9*	127,1*	127,4*	127,8*	127,9*	128,2*	128,4*	128,4*	128,2*	128,3*	128,4*	127,8*

\* A partire dal mese di febbraio 1992 gli indici vengono calcolati senza i 'TABACCHI'. Pertanto, il coefficiente di raccordo tra le due serie di indici - con e senza TABACCHI - e' pari a 1.0009

### Auguri

Il Consiglio del Collegio  
è lieto di porgere i migliori auguri di

*Buona Pasqua*

a tutti gli iscritti al Collegio  
unitamente ai loro familiari,  
collaboratori ed inserzionisti





Azienda certificata  
a norma UNI EN ISO 9001  
Smelett U.S. n° 40 dal 07/04/98

pali illuminazione  
torri portafaro  
progettazione  
carpenteria in acciaio  
antenne portabandiera  
pali semaforici



**LANDINI** S.a.s.

di F. Borgo & C.



20025 Legnano, MI - via Salvatore Quasimodo, 51/53 - tel. 0331 576441 r.a. fax 0331 454218 e-mail landipoli@tin.it



**ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE  
E LA SICUREZZA DEL LAVORO**

Dipartimento Omologazione e Certificazione

Roma, .....  
00184 Via Alessandria 220/E  
Tel. 06 442801  
Fax 06 44251008

**OGGETTO: Regolamentazione tecnica sugli Impianti di riscaldamento  
ad acqua calda;**

Come noto, l'ISPESL ha predisposto l'aggiornamento della Raccolta R "norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione" che è stata inviata ai Ministeri competenti per la definitiva approvazione ed emanazione.

Nel frattempo è stata emanata da parte dell'UNI la norma 10412-1:2006 "Impianti di riscaldamento ad acqua calda. Requisiti di sicurezza. Requisiti specifici per impianti con generatori di calore alimentati da combustibili liquidi, gassosi, solidi polverizzati o con generatori di calore elettrici" che risulta essere pienamente coerente con i contenuti della citata nuova Raccolta R.

Tanto premesso, questo Dipartimento ritiene che in attesa della conclusione dell'iter procedurale legato alla pubblicazione della nuova Raccolta R, la stessa possa cominciare ad essere applicata in sostituzione alla vecchia edizione andando così a prevenire i contrasti di natura interpretativa nella regolamentazione tecnica attualmente vigente.

La citata revisione della Raccolta R, infatti, tiene conto dell'evoluzione normativa europea di riferimento (direttive 97/23/CE - PED, 90/396/CEE - GAS) sia per quanto riguarda i nuovi limiti di temperatura (110 °C) sia per quanto attiene le problematiche relative alle apparecchiature marcate CE.

**Per scaricare la nuova Raccolta R, cliccare:  
<http://www.peritiparma.it/circolare%20n3.pdf>**

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  
(Dr. Ing. Vito M. ZOCCHI)